



Edited by

Institute for Social, Political and Legal Studies
(Valencia, Spain)

Editorial Board

Aniceto Masferrer, University of Valencia, Chief Editor
Juan A. Obarrio Moreno, University of Valencia, Assistant Chief Editor
Isabel Ramos Vázquez, University of Jaén, Secretary
José Franco Chasán, University of Valencia, Website Editor
Anna Aitslin, Australian National University – University of Canberra
Juan B. Cañizares, University San Pablo – Cardenal Herrera CEU
Matthew Mirow, Florida International University
Andrew Simpson, University of Aberdeen

International Advisory Board

Javier Alvarado Planas, UNED; Juan Baró Pazos, Universidad of Cantabria; Mary Sarah Bilder, Boston College; Orazio Condorelli, University of Catania; Emanuele Conte, University of Rome III; Daniel R. Coquillette, Boston College – Harvard University; Serge Dauchy, University of Lille; Salustiano de Dios, University of Salamanca; Wim Decock, *Max-Planck Institute for European Legal History*; Seán Patrick Donlan, University of Limerick; Matthew Dyson, University of Cambridge; Antonio Fernández de Buján, University Autónoma de Madrid; Remedios Ferrero, University of Valencia; Manuel Gutan, Lucian Blaga University of Sibiu; Jan Hallebeek, VU University Amsterdam; Dirk Heirbaut, Ghent University; Richard Helmholz, University of Chicago; David Ibbetson, University of Cambridge; Emily Kadens, University of Texas at Austin; Mia Korpiola, University of Helsinki; Pia Letto-Vanamo, University of Helsinki; David Lieberman, University of California at Berkeley; Marju Luts-Sootak, University of Tartu; Dag Michaelsen, University of Oslo; Emma Montanos Ferrín, University of La Coruña; Olivier Moréteau, Louisiana State University; John Finlay, University of Glasgow; Kjell Å Modéer, Lund University; Anthony Musson, University of Exeter; Vernon V. Palmer, Tulane University; Agustin Parise, Maastricht University; Heikki Pihlajamäki, University of Helsinki; Jacques du Plessis, Stellenbosch University; Merike Ristikivi, University of Tartu; Remco van Rhee, Maastricht University; Luis Rodríguez Ennes, University of Vigo; Jonathan Rose, Arizona State University; Carlos Sánchez-Moreno Ellar, University of Valencia; Mortimer N.S. Sellers, University of Baltimore; Jørn Øyrehagen Sunde, University of Bergen; Ditlev Tamm, University of Copenhagen; José María Vallejo García-Hevia, University of Castilla-La Mancha; Norbert Varga, University of Szeged; Tammo Wallinga, University of Rotterdam

Citation

Andrea Padovani, “*Consilia e Tractatus di giuristi italiani negli anni del grande scisma (1405-1409)*”, *GLOSSAE. European Journal of Legal History* 10 (2013), pp. 430-456 (available at <http://www.glossae.eu>)

**CONSILIA E TRACTATUS DI GIURISTI ITALIANI NEGLI ANNI DEL GRANDE SCISMA
(1405-1409)**

**THE CONSILIA AND TRACTATUS OF ITALIAN LAWYERS IN THE GREAT SCHISM
YEARS (1405-1409)**

Andrea Padovani
Università di Bologna

Riassunto

Negli ultimi anni del Grande Scisma d'Occidente celebri giuristi italiani come Bartolomeo da Saliceto, Francesco Zabarella, Pietro d'Ancarano, Antonio da Budrio, Paolo da Castro, Matteo Mattesilani, Giovanni Canetoli, Raffaele Fulgosio, Lorenzo Ridolfi, Stefano Bonaccorsi e Giovanni da Imola scrissero *tractatus* e *consilia* nel tentativo di ristabilire l'unità della Chiesa cattolica romana. Molti di loro furono convinti sostenitori delle teorie conciliariste e assertori della limitazione dei poteri assoluti dei pontefici sopra le Chiese particolari e i loro vescovi. Molti dei temi trattati da quei giuristi furono trattati col ricorso a fonti giuridiche e pertanto in veste tecnica: ma in alcuni *consiliatores* si affacciano valutazioni e spunti di ordine ecclesiologico che divennero di grande attualità nei secoli seguenti.

Abstract

In the last years of the Great Western Schism, famous italian lawyers such as Bartolomeo da Saliceto, Francesco Zabarella, Pietro d'Ancarano, Antonio da Budrio, Paolo da Castro, Matteo Mattesilani, Giovanni Canetoli, Raffaele Fulgosio, Lorenzo Ridolfi, Stefano Bonaccorsi and Giovanni da Imola wrote *tractatus* and *consilia* recommending the unity of the Roman Catholic Church. Most of them supported conciliarism restraining the tendency for papal 'fullness of power' to become an omnicompetent and universal sovereignty over local Churches and their bishops. Mere technical issues faced – or were interlaced with – subtle theological questions often announcing new ecclesiological perspectives that marked the debates of the following centuries.

Parole chiave

Grande Scisma, Conciliarismo, *Consilia*, Francesco Zabarella, Giovanni da Imola

Keywords

Great Schism, Conciliarism, *Consilia*, Francesco Zabarella, Giovanni da Imola

Riassunto: 1. Da Urbano VI a Gregorio XII. 2. La posizione dei giuristi dinanzi allo scisma. Francesco Zabarella. 3. La posizione dei giuristi dinanzi allo scisma. Pietro d'Ancarano, Paolo da Castro, Antonio da Budrio, Bartolomeo da Saliceto, Matteo Mattesilani e Giovanni Canetoli. 4. La posizione dei giuristi dinanzi allo scisma. I colleghi bolognesi e nuovamente Pietro d'Ancarano con Matteo Mattesilani. Lorenzo Ridolfi e Stefano Bonaccorsi a Firenze. 5. Una posizione isolata: Giovanni da Imola. 6. Considerazioni conclusive. Appendice bibliografica

1. Da Urbano VI a Gregorio XII

L'elezione di Urbano VI l'8 aprile 1378 reintrodusse la sede del papato a Roma dopo che, per

circa settant'anni, essa era stata ad Avignone ove s'erano succeduti sette pontefici, tutti francesi¹. La scelta del napoletano Bartolomeo Prignani fu preceduta da violenti tumulti. Una folla minacciosa aveva scandito a gran voce la richiesta di un papa romano o almeno italiano. I torbidi seguiti all'intronizzazione, il comportamento squilibrato del neo-eletto condussero prima alla dichiarazione di invalidità dell'elezione da parte di tredici cardinali ultramontani (9 agosto 1378), poi alla scelta di un secondo pontefice nella persona di Robert de Genève – Clemente VII – il 20 settembre. Si consumava così uno scisma che avrebbe opposto i fautori di Urbano VI (Inghilterra, Fiandre, Germania, Scandinavia, Boemia, Ungheria e Polonia) ai sostenitori del cardinale ginevrino (Francia, Scozia, Napoli e dal 1381, Castiglia ed Aragona).

Gli sforzi condotti in varie direzioni – i negoziati febbrili, le suppliche di Caterina Benincasa, i *consilia* e gli scritti di illustri giuristi², addirittura le vie di fatto – per riportare l'unione nella Chiesa, restarono senza effetto. Alla morte di Urbano VI (15 ottobre 1385) fu nominato suo successore Pietro Tomacelli che assunse il nome di Bonifacio IX: scelta in qualche modo obbligata da parte dei cardinali che consideravano Robert il distruttore dell'inconsutile tunica di Cristo. Dall'altra parte, alla scomparsa di Clemente VII (16 settembre 1394) ventuno membri del Sacro Collegio, di cui undici francesi, nonostante le richieste di re Carlo VI, del sovrano d'Aragona, del patriarca d'Alessandria e dell'Università perugina – tutti intenzionati a impedire il prolungamento dello scisma – procedettero alla elezione di Pedro de Luna, incoronato l'11 ottobre col nome di Benedetto XIII³.

È di nuovo muro contro muro, con reciproche scomuniche e tensioni di ordine politico. A Bonifacio IX segue, il 17 ottobre 1404, il napoletano Cosma Migliorati – Innocenzo VII: ma è regno di breve durata che termina il 6 novembre di due anni dopo. Per la terza volta dal 1378 i cardinali entrano in conclave: questa volta, però, prestando giuramento che l'eletto avrebbe abdicato appena conosciuta la cessione o la morte del rivale, a condizione che anche i cardinali dell'opposta obbedienza si schierassero con lui⁴. Presa questa decisione fu eletto, il 30 novembre⁵, Angelo Correr – Gregorio XII –

1 Sulle vicende descritte qui e di seguito resta classico, anche se in parte invecchiato, Delaruelle, F., Ourliac, P., Labande, E.-R., *La Chiesa al tempo del Grande Scisma e della crisi conciliare (1378-1449)*, Torino, 1967, (*Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni, XIV.1*); uno sguardo d'insieme anche in Iselroh, E.-Fink, K. A., *Lo scisma occidentale e i concili*, in *Storia della Chiesa* diretta da Jedin, H., V.2, Milano, 1975, pp. 136-51. Attento ai dibattiti ecclesiologici Alberigo, G., *Chiesa conciliare. Identità e significato del conciliarismo*, Brescia, 1981 e dello stesso autore, "Le dottrine conciliari", *Storia delle idee politiche economiche e sociali* diretta da Firpo, L., III, *Umanesimo e Rinascimento* a cura di Alberigo, G., D'Addario, M., Firpo, L., Giarrizzo, G., Maravall, J.A., Pastore Strocchi, M., Pertusi, A., Piano Mortari, V., Procacci, G., Vinay, V., Torino, 1987, pp. 157-252. La bibliografia, sull'argomento, è comunque estesissima.

2 Cf. Pio, B., *De fletu Ecclesiae. Giovanni da Legnano*, Legnano, 2006, p. 47 per gli interventi di Baldo degli Ubaldi, Bartolomeo da Saliceto, Giovanni da Legnano. Per i *consilia* di Baldo (1378 e 1380) cf. Colli, V., "Le opere di Baldo dal codice d'autore all'edizione a stampa", *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000*, a cura di Frova, C., Nico Ottaviani, M.G., Zucchini, S., Perugia, 2005, p. 54, n. 75.

3 A lui scrive, dopo l'elezione, Coluccio Salutati per esortarlo a dimettersi nell'interesse della cristianità: ma senza successo (Delaruelle, Ourliac, Labande, *La Chiesa*, p. 137).

4 "Antequam ad electionem procederent [cardinales] ordinarunt inter se quod, si quis ipsorum eligeretur in papam, ipse prosequeretur pacem ecclesie per viam renuntiationis et renunciaret papatui, Benedicto pariter renuntiante vel mortuo, dummodo domini cardinales, qui Benedicto adhaerebant, taliter cum ipsis dominis cardinalibus vellent convenire, quod ex ipsis et illis canonica sequeretur electio unius indubitati pastoris": Istruzione per i cardinali Giordano Orsini e Ludovico Maramaldi (Pisa, ante 5.11.1408) in Girgensohn, D., "More sanctorum patrum alias utiliter in Ecclesia observato: die Einberufung des Pisaner Konzils von 1409", *Annuario Historiae Conciliorum. Internationale Zeitschrift für*

che si affrettò a rinnovare il giuramento del conclave: ciò di cui fu data notizia al re dei Romani, a vari principi, al collegio di Avignone e infine a Benedetto XIII⁶. Poiché si parla di un incontro da tenersi a Savona, la fine dei mali della Chiesa pare proprio vicina. I vescovi Antonio Correr e Guglielmo dalla Vigna col giurista bolognese Antonio da Budrio partono per Marsiglia, ove il 3 aprile 1407 sono ricevuti da Benedetto XIII. Insieme viene concordato un appuntamento tra i due pontefici proprio nella città ligure, da tenersi entro il mese di ottobre⁷.

La scelta solleva molte perplessità a Roma poiché, essendo Savona, allora, sotto il dominio francese si potevano temere pressioni da parte avignonese. Si intavolano, pertanto, nuove trattative. Benedetto XIII si offre di procedere fino a Portovenere, poi a Sarzana; Gregorio pare accettare di fare altrettanto fino a Sarzana, luogo al confine tra le due obbedienze. Nonostante le incertezze e i dubbi intorno alla organizzazione del viaggio, Gregorio XII lascia Roma il 9 agosto 1407 portandosi a Siena

Konziliengeschichtsforschung, 27/28 (1995-96), p. 366. L'imposizione di 'capitolari' al papa eligendo, impositivo di certe clausole, figura per la prima volta nel 1352, dopo la morte di Clemente VI: Ullmann, W., *Il papato nel medioevo*, Bari, 1975, p. 295.

5 Landi, A., *Il papa deposto (Pisa 1409). L'idea conciliarista nel Grande Scisma*, Torino, 1985, pp. 78-80. Su Gregorio XII si v. almeno la voce curata da Ortalli, G. per l'*Enciclopedia dei Papi*, Roma, 2000, pp. 584-93 e per il *Dizionario Biografico degli Italiani*, 59, Roma, 2002, pp. 195-204. Cf. anche l'ampio materiale raccolto da Girgensohn, D., *Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts*, I-II, Göttingen, 1996 (*Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte*, 118).

6 *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio in qua, praeter quae Phil. Labbeus et Gabr. Cossartius et novissime Nicolaus Coleti in lucem edidere et omnia insuper in suis locis optime disposita exhibentur quae* J.D. Mansi *archiepiscopus lucensis evulgavit editio novissima ab eodem optime merito praesule potissimum favorem et opem praestante em.mo cardinali D. Passioneo Sanctae Sedis Apostolicae Bibliothecario... tomus vicesimus sextus ab anno MCCCXLIV usque ad annum MCCCCIX*, Venetiis, 1784, coll. 1013-14: "Parati sumus... nostro verissimo iuri et papatui cedere et renunciare: et efficaciter faciemus si et quando tu renunciaveris ac cesseris praesenti iuri et papatui tuo". Inoltre prometteva che "pendente unionis huiusmodi tractatu, non faciemus neque creabimus aliquem cardinalem, nisi forsan causa adaequandi numerum fratrum nostrorum cum numero eorum qui apud te pro... cardinalibus se gerunt... Hanc vero ablationem et insinuationem de cardinalibus non creandis... iuravimus, vovimus et promisimus ante electionem nostram". Benedetto gli rispose da Marsiglia (col. 1015) promettendo lo stesso, ma dichiarandosi stupito dell'accusa che "viae defensionis veritatis et iustitiae per nos recusatae fuerint. Absit...". Il testo della promessa (23 marzo 1406) è riferito anche da Antonio da Budrio (Mansi, *Sacrorum Conciliorum... t. XXVII*, coll. 315-18): "Si quis eorum [cardinalium] fuerit assumptus ad apicem apostolatus summi pro integratione unitatis Christianorum renuntiabit effectualiter iuri suo et papatui pure, libere et simpliciter, si et quando antipapa qui est... consimiliter renunciabit... Ac etiam promittit... quod pendente tractatu unionis huiusmodi effectualiter et realiter ex utraque parte non creabit neque faciet aliquem cardinalem, nisi causa coaequandi numeri sacri collegii cum numero praetensi collegii anticardinalium". Il giuramento fu confermato dal neo-eletto una settimana dopo. Per la promessa di Benedetto XIII, coll. 314-15. Sulla rete di obbedienze che sostennero Gregorio XII cf. Girgensohn, D., "Reste von Rubrizellen aus einem verlorenen Register Gregors XII. Ein Beitrag zur Kenntnis der römischen Obödienz im Jahre 1412", *Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. P. Herde zum 65. Geburtstag* von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht, herausgegeben von K. Borchardt und E. Bünz, 2, Stuttgart, 1998, pp. 728-31.

7 *Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi desinit cardinalis Baronius auctore* Odorico Raynaldo *Congregationis Oratorii presbytero. Accedunt in hac editione notae chronologicae, criticae, historicae... auctore J.D. Mansi Lucensi Congregationis Matris Dei*, t. VIII, Lucae, 1752, pp. 170, 172, 176, 178, 187. Antonio da Butrio ricorda la sua missione a Marsiglia: *Excellentissimi Antonii a Butrio iuris utriusque monarchae super prima Primi Decretalium Commentarii... Venetiis*, 1578, fol. 3ra, n. 32 in *Prohemium; Super Secunda Secundi Decretalium Commentarii*, ed. cit., fol. 121rb, n. 3 ad X 2.27.15 ove il canonista lamenta che Gregorio "certis supervenientibus suspicionibus recusavit locum [Saonae] in maximum Christianitatis scandalum". Esaurita la missione, Antonio fece ritorno a Bologna nel mese di settembre 1407, per riprendere il proprio insegnamento nello Studio. Sulle vicende cf. Girgensohn, *Kirche*, I, pp. 226-326.

ove resta fino al 22 gennaio 1408 quando lascia la città per Lucca. Benedetto XIII, dal canto suo, aveva già raggiunto Savona fin dal 25 settembre. Di lì prosegue, nel Natale, fino a Genova e il 3 gennaio va a Portovenere attendendo un segnale dall'avversario che continua a tergiversare.

Innanzi a quelli che paiono futili pretesti cresce il malumore del popolo cristiano, ormai persuaso che in realtà nessuno dei due contendenti voglia davvero comporre lo scisma⁸. Lo stesso collegio dei cardinali romani comincia a distaccarsi dalla politica dilatoria di Gregorio; di rimando questi, temendo la diserzione, proibisce ai cardinali di lasciare Lucca e addirittura di riunirsi. Per rafforzare la propria posizione, anzi, il 9 maggio provvede a conferire il cardinalato a quattro prelati di sicura fedeltà: i nipoti Gabriele Condulmer – vescovo di Siena – e Antonio Correr, poi Iacopo di Torso e Giovanni Dominici⁹.

A questo gesto nove dissidenti reagiscono fuggendo verso Pisa ove, pochi giorni dopo, sono raggiunti da alcuni cardinali avignonesi¹⁰. Insieme annunciano (11 e 15 maggio) ai principi cristiani l'intenzione di convocare un concilio che sani le ferite della Chiesa; il 13 dello stesso mese scrivono a Gregorio difendendo la loro scelta “secundum obligationem factam in conclavi” e il diritto di “tractare ac conferre de causis fidei et haeresis et schismatum” a seguito dello spegiuro di cui il papa è colpevole¹¹. Di rimando Benedetto, lasciata Portovenere a fine luglio, fin dal 15 giugno aveva annunciato l'indizione di un concilio a Perpignan. Gregorio XII, temendo l'ostilità dei lucchesi, il 17 luglio torna a Siena, accolto da poco clero e da un solo cardinale: anche lì, però, non sa trattenersi a lungo, data la crescente insoddisfazione dei cittadini. Per la festa di Ognissanti è già a Rimini, dal fedele Carlo Malatesta, con altri quattro cardinali investiti fin dal settembre. Già dal 2 luglio aveva annunciato per la Pentecoste seguente un concilio da tenersi nel territorio ravennate o in Friuli: a quel punto addirittura il terzo dichiarato nel giro di pochi giorni, ad aumentare la confusione e il disorientamento dei fedeli.

2. La posizione dei giuristi dinanzi allo scisma. Francesco Zabarella

I maggiori canonisti italiani, di fronte all'aggravarsi della situazione, non restano inerti¹². A

8 “Mutua collusio ad impedimentum unionis”: Girgensohn, “More patrum...”, p. 378.

9 Il fatto è ricordato da Antonii a Butrio, *super prima Primi Decretalium*, fol. 9vb, n. 10 ad X 1.2.1: “Dominus velit, quod negotia bene succedant”. L'augurio contribuisce alla datazione del commento.

10 A loro si unisce anche l'*utriusque iuris doctor Iacobus de Camplo, sacri palatii apostolici causarum auditor*, nel marzo 1408 “quo mense ivi ad concilium Pisas post subtractam obedientiam Gregorio in Florentia de mense februarii proximi precedentis”. Si v. il *consilium* in ms. Vat. Lat. 5608, foll. 218r-235r (*Incipit*: “Quamvis magnitudo materie super tacta de qua non sum locuturus...”; *explicit*: “... aliorum prelatorum ac curialium privatio et similia de iure valeant necne”). L'anno prima il giurista era stato collettore apostolico pro expensis ad pestiferum Scisma tollendum. Si v. la lettera spedita il 17.10.1407 alla Chiesa ravennate in [Fantuzzi, M.] *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, IV, Venezia, 1802, pp. 449-53, n. CLX.

11 *Annales ecclesiastici*, cit., pp. 199-200. La lunga risposta del papa (12.6.1408) si legge alle pp. 201-05.

12 Non mi occupo, qui, delle opere prodotte da altri professori, segnatamente francesi e di obbedienza avignonese per i quali rinvio a Maffei, P., “Il grande scisma d'Occidente nei manoscritti urgellensi. Personaggi, opere e documenti”, *Roma e il papato nel Medioevo. Studi in onore di M. Miglio. I. Percezioni, scambi, pratiche* a cura di De Vincentiis, A., Roma, 2012 (*Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi*, 275), pp. 341-55.

quanto pare, il primo a prendere posizione sull'intricata questione – lo ammette lui stesso: “ho cercato di affrontare questa ardua materia non tentata, prima, da nessuno” – è Francesco Zabarella, docente a Padova, ma di formazione bolognese maturata alla scuola di Giovanni da Legnano, uno dei più noti assertori della legittimità del papato di Urbano VI.

La tradizione testuale della sua opera – così come ci viene riferita dalle principali edizioni a stampa: quella di Strasburgo¹³, il commento *in primum Decretalium*¹⁴, i *Consilia*¹⁵, il *De iurisdictione, autoritate et praeeminentia imperiali ac potestate ecclesiastica*¹⁶ e il *Syntagma Tractatum de imperiali iurisdictione*¹⁷ – risulta piuttosto complessa. L'*incipit* (“Unitatem Ecclesiae firmiter tenere ac vindicare debemus omnes Catholici”) figura, in tutti gli esemplari appena indicati, il medesimo: ma in realtà corrisponde a una fase di elaborazione ulteriore. La prima versione, ultimata il 30 dicembre 1402, presumibilmente in risposta al quesito posto da Francesco Novello da Carrara (“vestra excellentia”)¹⁸,

13 *Acutissimi Iurisconsulti Francisci Zabarellis Cardinalis Florentini, qui vixit circa annum 1406 de eius temporis Schismate tractatus longe appositissimus: ne eae hodie partes esse debeant, tum de plerisque aliis, quae a Pontificiis hucusque damnantur, pia eius saeculi iudicia prudens lector depraeherdet*, Argentorati, 1545 (d'ora in poi: *Argentorati 1545*).

14 *Cardinalis Zabarella in primum Decretalium. Adiecta sunt Ioannis Thierry Lingonensis iureconsulti clarissimi adnotamenta et breves, quas idem collegit prefixae capitulis conclusiones*, Lugduni, 1558 (d'ora in poi: *Lugduni 1558*), foll. 65vb-102ra di seguito all'esposizione del c. *Licet* (X 1.6.6).

15 *Consilia eminentissimi I.U. interpretis D. Francisci Zabarella, patritii Patavini, cardinalis Florentini, quibus nunc recens accesserunt celeberrimorum Collegiorum Bononiensis, Paduani, et Ferrariensis, et Baptistae Cacialupi a S. Severino, De dignitate et praerogativa monachorum consilia singula... Bartholomaei Camerarii Beneventani in causa matrimoniali consilium unum... Venetiis*, 1581 (d'ora in poi: *Venetiis 1581*), cons. CL, foll. 153vb-156va.

16 *De iurisdictione, autoritate et praeeminentia imperiali ac potestate ecclesiastica, deque Iuribus Regni et Imperii variorum authorum, qui ante haec tempora vixerunt, scripta: collecta et redacta in unum. Opus non solum Iurisperitis, sed et Theologis ac Historicis plurimum profuturum*, Basileae, 1566 (d'ora in poi: *Basileae 1566*).

17 *Syntagma Tractatum de imperiali iurisdictione, autoritate et praeeminentia, ac potestate ecclesiastica: deque Iuribus Regni et Imperii; authorum variorum, qui ante nostram aetatem vixerunt: quorum nomina et temporis quo scripserunt Catalogus, ante Dedicatorem Epistolam positus, recenset...* Argentorati, 1609 (d'ora in poi: *Argentorati 1609*), pp. 235-247. L'opera di cui si tratta figurava anche nel *Tomus XVIII Tractatum*, Venetiis, 1550, foll. 105ra-110ra. L'esemplare posseduto dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università 'La Sapienza' di Roma fu però privato dello scritto per le idee conciliariste ivi esposte. Cf. Colli, G., *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo, II. Bibliografia delle raccolte. Indici dei Trattati non compresi nei Tractatus Universi Iuris*, Roma, 2003 (*Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, 28), pp. 80, 93; 198, 95. Per le alterne fortune editoriali del trattato di Francesco cf. Savelli, R., *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano, 2011 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 94), ad indicem.

18 Così Girgensohn, D., “Francesco Zabarella da Padova. Dottrina e attività politica di un professore di diritto durante il Grande Scisma d'Occidente”, *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, 26-27 (1993-94), p. 44 (già pubblicato come “Francesco Zabarella aus Padua. Gelehrsamkeit und politisches Wirken eines Rechtsprofessors während des grossen abendländischen Schismas”, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung*, 79 [1993], pp. 232-77), p. 44. Alberigo, Chiesa, pp. 81-2 e “Le dottrine...”, p. 185 sostiene – verosimilmente sulla scorta di Kneer, A., *Kardinal Zabarella (Franciscus de Zabarellis, Cardinalis Florentinus) 1360-1417. Ein Beitrag zur Geschichte des Grossen Abendländischen Schismas*, I, Münster, 1891 – che il richiedente fu Ruperto del Palatinato, nuovo re dei Romani. Sul *Tractatus de schismate* (che Zabarella chiama, talvolta, *Tractatus unionis*), Condorelli, O., “Francesco Zabarella sull'origine della giurisdizione ecclesiastica e civile”, *Science politique et droit public dans les facultés de droit européens (XIIIe-XVIIIe siècle)* sous la direction de Krinen J. et Stolleis, M., Frankfurt am Main, 2008 (*Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main*, 229), pp. 164-72.

esordisce infatti, nel ms. Lucca, Biblioteca Capitolare, 258 con le parole “Quaesitum sepe fuit”¹⁹:

“Quesitum sepe fuit a me de his dubiis, de quibus quesivit vestra excellentia, super quibus nulli dedi responsum: tum quia ipsorum difficilis et periculosa est materia, tum quia et ingenium profundum et studium non tenue desiderare videbantur. Ego vero quamquam studium possem ex me spondere: non sic de ingenio, cui rem tam arduam credere non fidebam. At nunc victus rogatu vestro constitui potius impudens in responso videri, quam in denegatione superbus et inhumanus. Redemptoris cuius agitur causa praesidio postulato, respondeo ut sequitur. Queritur autem primo si contingat esse contentionem...”.

In questo *Urtext* il problema posto da principio – in quale modo si possa avere un solo pontefice romano e non due – “uti nunc de facto” è affrontato e risolto, di seguito, con sei *quaestiones*. Innanzitutto – si dice – attraverso un concilio generale al quale partecipino tutti gli aventi diritto²⁰ sotto la direzione dell'imperatore, come già avvenne ai tempi di Costantino, Giustiniano e Carlo Magno. Egli, infatti, ha il compito di provvedere alla pace del mondo ed è, per eccellenza, l'*advocatus Ecclesiae*, rappresentando l'intero popolo cristiano. Sebbene laico, l'imperatore ha questo potere disciplinare specialmente quando il papa è accusato di eresia affinché non crolli la fede, come può accadere – teste la bolla *Unam Sanctam* – quando vi siano due capi nella Chiesa. Se poi l'imperatore fosse negligente, allora la convocazione del concilio sarebbe affidata ai due terzi del collegio cardinalizio o almeno ai maggiori prelati, senza impedimento da parte di alcuno²¹.

A tali conclusioni Francesco sostiene di non essere stato spinto da alcun *extrinseco praemio*, come sa bene colui al quale lo scritto è indirizzato, ma solo dall'amore per la Chiesa cattolica.

Questa prima parte fu ripresa dallo stesso Zabarella negli anni del pontificato di Innocenzo VII (1404-06)²² con l'apposizione di un nuovo *incipit* – il già menzionato “Unitatem Ecclesiae” – e un

19 Ho consultato, in pdf, il ms. Lucca, Biblioteca Capitolare 258, foll. 376r-379v (nella nuova numerazione, a matita, che sostituisce l'antica, a penna, 386r-389v) grazie alla squisita cortesia della dott. Gaia Elisabetta Unfer Verre. All'*explicit* si legge: “...arduum et per alios intentatam. Laus individue trinitati. Amen. 1403 penultima decembris”. A margine: “Fr[anciscus] de Zab[arellis]”. La data è *a Nativitate*. Giovanna Murano, *Francesco Zabarella (1360-1417)*, in *Autographa. I.1, Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)* a cura di Murano G. con la collaborazione di Morelli G. Indici a cura di Woelki, Th., Bologna, 2012, osserva che il manoscritto (ivi erroneamente indicato col n. 259) è autografo di Francesco Zabarella. Altro esemplare, in Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat., 3477, foll. 32r-35v è segnalato da Swanson, R.N., *Universities, Academics and Great Schism*, Cambridge, London, New York, Melbourne, 1979, p. 153.

20 La proposta di convocare un concilio era già stata avanzata, com'è noto, da Heinrich Heynbuch von Langestein e da Konrad von Gelnhausen nel 1379 nonché dal primate di Spagna Pedro Ternerio: ma l'idea venne presto respinta da entrambe le obbedienze (Alberigo, “Le dottrine...”, pp. 166-70). Landi, *Il papa*, p. 83, osserva che negli anni 1406-07 la soluzione conciliare appariva ancora una via impraticabile, come risulta dallo scritto di Giovanni di Ser Buccio da Spoleto, docente di grammatica a Siena che propugna l'abdicazione simultanea dei contendenti. Su di lui cf. Denley, P., *Commune and Studio in Late Medieval and Renaissance Siena*, Bologna, 2006, *passim*. Una posizione analoga aveva già tenuto, nel 1397, Coluccio Salutati: Alberigo, “Le dottrine...”, pp. 174-75. Un *consilium de schismate* rilasciato da altro docente senese in diritto civile, Giovanni di Francesco Bellanti (1395-1406), figura nei mss. Vat. Lat. 3477, fol. 50r-61v; 5595, fol. 48r-58v.

21 Sul punto cf. Girgensohn, D., “Materialsammlungen zum Pisaner Konzil von 1409: Erler, Finke, Schmitz-Kallenberg, Vincke”, *Annuario Historiae Conciliorum. Internationale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung*, 30 (1998), pp. 460-62.

22 Su richiesta delle magistrature veneziane, sostiene Alberigo, *Chiesa*, 81-2, ma senza esibirne prova. L'arco

lungo inciso seguente la domanda “quibus modis provideri possit ut sit in Ecclesia unicus Romanus pontifex cui Catholici omnes pareant: et non duo, uti nunc de facto” che però appare solo nei *Consilia* e nel commento al primo libro delle *Decretali*²³:

“Respondeo praemittendo quod licet quaestio schismatis praesentis sit ardua propter excellentiam pontificatus, de quo contenditur: tamen variis modis potuisset iamdudum terminari si fuisset habilis et parata iuris executio, quae etiam cum videatur adhuc esse valde difficilis: forte videbitur alicui non fructuosus labor de hoc investigasse. Sed utcumque sit, saltem ego meipsum in aere non condemnabo. Dico itaque, quod sex infrascriptis modis et forte pluribus aliis potest hoc scisma terminari. Primus modus est. Ut procedatur via iuris ad discutiendum an Urbanus Papa Sextus sub quo scisma coepit, fuerit verus papa et in hoc iudex est concilium: ut in tractatu, quem alias edidi super hac materia, quam subiicio”.

Subito dopo segue, nei *Consilia* e nel *Commentum in primum Decretalium*²⁴, l'incipit dello scritto primitivo – “Quaesitum sepe fuit.../...in denegatione superbus et inhumanus. Respondeo ut sequitur. Quaeritur autem primo, si contingat esse contentionem...”. Viceversa, in *Argentorati 1545, Basileae 1566* e nel *Syntagma* l'incipit originario, appena riferito, è omissivo, sicché, dopo “quibus modis provideri possit ut sit in Ecclesia unicus Romanus pontifex cui Catholici omnes pareant: et non duo, uti nunc de facto” il testo procede innanzi così: “Itaque redemptoris cuius agitur causa, praesidio postulato, respondeo ut sequitur. Quaeritur autem primo, si contingat esse contentionem...”.

Solo da questo punto in poi le versioni a stampa coincidono col manoscritto, però considerando in blocco le sei *quaestiones*, in cui si articola la prima versione, nient'altro che il *primus modus* suggerito per la composizione dello scisma.

Il *secundus modus* propone che Innocenzo VII e Benedetto XIII nominino esperti in grado di accertare chi dei due contendenti sia vero papa: ma è operazione rischiosa, perché si aprirebbe la vecchia questione intorno alla legittimità della elezione di Urbano VI senza arrivare ad una conclusione. In alternativa la decisione potrebbe essere deferita a delegati per raggiungere un compromesso accettabile. In quarto luogo entrambi i pontefici potrebbero rinunciare al proprio ruolo: ma anche in questo caso i fautori di Innocenzo VII solleverebbero, di nuovo, una eccezione: che, cioè, solo Urbano VI fu vero papa e pertanto spetti solo a loro la scelta del candidato al seggio di Pietro. Ove poi i litiganti non intendessero abdicare, dovrebbero essere costretti da qualcun altro: i padri riuniti in concilio, il collegio cardinalizio o l'imperatore con l'accusa di scisma e – collegata ad essa – di eresia, solo capo di imputazione ammesso, secondo una consolidata tradizione scientifica²⁵, per la destituzione

cronologico 1404-06 è suggerito da Girgensohn, “Francesco Zabarella...”, p. 44 evidentemente in considerazione del fatto che Innocenzo VII è detto “dominus noster”.

23 *Venetiis* 1581, fol. 153vb; *Lugduni* 1558, fol. 65vb. Le ragioni della mancata inserzione di questo inciso nelle altre edizioni a stampa restano ancora da chiarire. Di fatto, cancellato il riferimento al “primus modus”, la ripresa “Secundus modus est” - cui si farà riferimento tra breve - risulta abbastanza incongruente con quanto precede.

24 In *Venetiis* 1581, a fol. 154ra così come in *Lugduni* 1558, fol. 66ra si aggiunge, dopo “inhumanus”: “Itaque Redemptoris cuius agitur causa praesidio postulato, respondeo ut sequitur”.

25 Tierney, B., *Foundations of the conciliar Theory. The Contribution of the medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge, 1955, pp. 248-50 con riferimento ad Ugucione (D. 40, c. 6). Qui Zabarella scioglie un

di un pontefice. Infine, alla morte o alla rinuncia di Benedetto e Innocenzo, i cardinali, riuniti a Roma, procederebbero ad una nuova elezione.

Pervenute, così, al *septimus modus*, le edizioni divergono. Mentre i *Consilia* si arrestano a questo punto, così limitandosi a riprodurre la sola *additio* del 1404-06²⁶, tutte le altre procedono oltre, esibendo anche l'ultima aggiunta vergata dallo Zabarella – esordiente con le parole “*Alium et octavum modum attulit casus...*” – verosimilmente ultimata il 4 novembre 1408²⁷.

Questa parte, che supera di gran lunga, in estensione, le precedenti, è strutturata in due fasi. Quella finale si articola in una serie di *quaestiones* che, riprendendo alcuni temi già affrontati nella seconda *additio* (“*De hoc et de eo quod infra in sequentibus quaestionibus fui interrogatus*”) entra nel merito dello specifico “*dissidium inter utrumque contendentem et suos Cardinales*”.

Basti qui riprenderne solo alcuni spunti. Poiché alla morte di Innocenzo VII si è avuta l'elezione di Gregorio XII, occorre trovare una soluzione allo scisma: e qui sta l'*impasse*, perché ognuno dei contendenti afferma di non essere tenuto a rinunciare al trono se prima non lo fa l'avversario. Tra un

dubbio, intorno a quale autorità potesse poi accusare il pontefice in concilio. Cf. Dealuwe, M., “Three Ways to Read the Constance Decree Haec Sancta (1415). Francis Zabarella, Jean Gerson and the Traditional Papal View of General Councils”, *The Church, the Councils and Reform. The Legacy of the Fifteenth Century* edited by Christianson, G., Izbicki, Th.M. and Bellitto, Ch.M., Washington D.C., 2008, pp. 128-30.

26 *Venetis* 1581, pertanto, al termine della prima parte aveva così avvertito i lettori (fol. 155va): “*Finis tractatus. Sequitur residuum consilii*”. Il testo che segue immediatamente va da “*Secundus modus est...*” a “*...et ita etiam iste septimus modus posset defendi*” (fol. 156va). *Lugduni* 1558, invece, sempre al termine della prima parte (fol. 99vb), reca la dicitura: “*Explicit tractatus de quo supra tractatu post principium*”.

27 Girgensohn, “Francesco Zabarella...”, p. 44 scrive che la terza parte “porta la data del 4 novembre 1408”, senza però indicare la fonte dalla quale trae la notizia che, comunque, trova conferma sia nell'*explicit* esibito dal ms. Vat. Lat. 5608, fol. 169v: “... unanimiter laudantes deum in hoc seculo temporaliter et tandem in celo eternaliter in secula seculorum. Amen. 1408 iiii novembris”, sia nel ms. Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 374, foll. 13r-23r (*incipit*: “*Tractatus de scismate a domino f. de zabarellis de padua compositus super c. licet de electi. Unitatem ecclesie firmiter tenere ac vindicare debemus omnes catolici xxiii q. i c. loquitur...*”; *explicit*: “...in hoc seculo temporaliter et tandem in celo eternaliter in secula seculorum amen. Completum quamquam non publicatum per eximium utriusque iuris monarcham d. fran. de zabarellis de padua Anno domini M. cccc. viiii. Indictione prima die iiii mensis novembris”. Il medesimo trattato compare anche ai foll. 136r-148v, con più esatta indicazione dell'anno: “*Datum anno domini M. cccc. viiii, iiii Novembris franciscus de zabarellis*”. Ringrazio l'amico prof. Thomas Izbicki per avermi riferito il contenuto di questo ms. al quale farò riferimento anche altrove. Altra informazione si legge nell'edizione dei *Tractatus*, *Venetis* 1550, fol. 110ra: “*Explicit Tractatus super scismate per dominum Franciscum Zabarell. editus anno Domini M.cccc.ix. die v Septembris hora xxiii. Laus Deo*”. Cf. Colli, *Per una bibliografia*, p. 198, 95. A questa data, però, ormai concluso il concilio di Pisa, molte delle considerazioni svolte nel trattato appaiono fuori luogo. La contorta tradizione di quest'opera dovrà essere pertanto ripresa tenendo conto dei manoscritti, tra i quali il *Seu de Urgell*, 2091, foll. 351r-57r segnalato nel *Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Biblioteca Capitular de La Seu d'Urgell* elaborado bajo la dirección de A. García y García por Bertram, M., Fransén, G. †, García y García, A., Maffei, D., Maffei, P., Marquès Sala, B., Pérez Martín, A. revisado, completado y aumentado por Bertram, M. y Maffei, P. con la colaboración de Marquès Sala, B. y Pavón Ramírez, M. Índices Bartocci, A., *La Seu d'Urgell*, 2009, pp. 220-21. Girgensohn, D., “Über die Protokolle des Pisaner Konzils von 1409”, *Annuaire Historiae Conciliorum. Internationale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung*, 18.1 (1980), p. 123, n. 27 aveva annunciato una edizione critica del testo che, però, non risulta pubblicata. Chi la intraprenderà, dovrà tenere presenti, oltre ai già cit., almeno i mss. Vat. Lat. 3477, fol. 132v-137v, 153vb-156va; 5595, fol. 103 (a quanto pare, relativi alla seconda versione del testo); Vat. Lat. 2254, fol. 212rb-219vb (per la terza). Il ms. Vat. Lat. 4916, fol. 78va-81va pare esibire *excerpta* dai fol. 216va-217vb, 212va-214va di quest'ultimo.

rinvio e l'altro, tra un pretesto e l'altro entrambi si sono fatti spergiuri rispetto agli impegni assunti all'atto dell'elezione. Chi si appella alla regola *Frustra*²⁸ dimentica che questa riguarda i rapporti privati. Gregorio non può farsi assolvere dal suo giuramento o, tanto meno, liberarsene da sé²⁹. Unica soluzione, al presente, resta l'appello al concilio *omissis cavillationibus* e altre facili obiezioni che – si noti bene – “fomentum habent tantum a iure positivo”. Su quest'ultimo punto si registrerà, nel corso di quegli anni travagliati, un consenso pressoché unanime³⁰.

Ben più interessante, sotto il profilo teologico e politico, è la parte immediatamente precedente che – se vista alla luce dell'*ordo* comunemente osservato *in legendo* dai commentatori coevi – può essere considerata come una serie compatta di *notabilia* o, se si vuole, come un solo, denso *notabile*. Le varie possibilità prospettate fin dagli anni 1402-1408 non esercitano ormai più, su Francesco, alcuna attrazione. Due proposte suggeritegli nel frattempo – il sorteggio e la simultanea sottrazione di obbedienza da parte di tutti i principi – sono meritevoli di attenzione solo in quanto preludano alla convocazione di una assemblea che giudichi l'accusa di eresia rivolta simultaneamente a Gregorio XII e Benedetto XIII quali fautori di uno scisma dal quale la Chiesa è uscita divisa, con grave detrimento della fede³¹. La colpa dei due pontefici non risiede nel fatto di avere accettato l'elezione – che ben

28 VI, reg. 74: “Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam servare recusat”.

29 Cf. Antonius de Butrio, *In primum Decretalium*, fol. 9vb, n. 10. Secondo i cardinali pisani Gregorio avrebbe affermato che “non tenebatur observare iuramentum et votum per ipsum prestitum, nec ipsum obligabant. Et non solum dixit hoc semel, ymmo pluries, non solum dominis cardinalibus, ymmo et oratoribus in curia existentibus. Que assertio sic publice dicta et cum magna pertinacia errorem oppositum fidei censetur notorie continere”: Girgensohn, “More patrum...”, p. 374.

30 Proprio in conclusione del suo scritto Francesco ribadisce che le discussioni in punto di diritto non approdano ad alcun esito. Lo aveva già intuito, alla morte di Innocenzo VII, Leonardo Bruni: “Neque enim finem ullum inveterati schismatis sperare licebat, si de iure disceptaretur: praesertim cum praeter Deum iudicem ea causa nullum haberet” (Leonardi Bruni Arretini *Epistolarum libri ad fidem codd. Mss. suppleti et castigati et plusquam XXXVI Epistolis, quae in editione quoque Fabriciana deerant, locupletati recensente L. Mehus...*, I, Florentiae, 1741, II.III, p. 32). Jean Gerson, membro dell'ambasceria spedita da Carlo VI di Francia a Marsiglia, s'era ugualmente rivolto a Benedetto XIII ammonendolo sulla inutilità dei cavilli giuridici. Continuare ad appellarsi al diritto positivo non approdava a nulla per l'impossibilità di mettere in discussione il supremo potere papale. L'unica soluzione consisteva – per lui – nella convocazione di un concilio generale. Anche i cardinali romani, in una lettera inviata a Gregorio XII sottolineano l'inutilità di procedere a forza di *consilia* che fin troppi dottori hanno dato per una parte come per l'altra: Bliemetzrieder, F., “Die Universität von Bologna im grossen abendländischen Schisma”, *Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens*, 25 (1904) p. 734 (16.7.1408). Posizioni analoghe esprimeranno Antonio da Budrio e Antonio Loschi, nell'imminenza del concilio pisano. Cf., rispettivamente, Mansi, *Sacrorum Conciliorum...*, t. XXVII, col. 318 in una lettera scritta a Benedetto XIII: “de apicibus iuris non disputandum”; Girgensohn, D., “Antonio Loschi und Baldassarre Cossa vor der Pisaner Konzil von 1409 (mit der Oratio pro unione Ecclesiae)”, *Italia Medievale e Umanistica*, XXX (1987), p. 81. Un *De modo tenendi per concilium ad Petrum de Candia* del Loschi è tradito dai mss. Vat. Lat. 3477, fol. 138r-140r; 4000, fol. 30vb-31vb; 4192, fol. 33rb-34vb; 5595, fol. 104r-105r; 7305, fol. 44v-46r (*explicit ex abrupto*). Nel commento a C. 1.3(6).15 Paolo da Castro (*Utilis aurea lectura clarissimi doctoris domini Pauli de Castro iuris cesarei ac romani interpretis optimi super primo secundo et tertio Codicis...* Venetiis, 1487) ricorda le discussioni seguite, nel 1394, alla elezione di Benedetto XIII e delle quali fu testimone ad Avignone. Tutto era nato dalla interpretazione dell'avverbio 'etiam': “Vidi allegari in arduissima q. cum cardinales in Avinione elegissent in papam Petrum de Lima (sic) cum hac promissione quod deberet unire ecclesias per omnes vias comodas et possibiles etiam usque ad cessionem inclusive. Et postea ipsi requirebant eum quod cederet papatui nondum expertis aliis viis commodis et possibilibus ipse se defendebat quod non tenebatur cedere nisi primo aliis viis probatis propter illam dictionem etiam que presupponebat experientiam aliarum viarum”.

31 Come si legge nella *quaestio* anonima edita da Vincke, J., *Schriftstücke zum Pisaner Konzil*, Bonn, 1942, p. 106, sostanzialmente vicina alle posizioni di Francesco Zabarella: “schisma est propinqua dispositio ad heresim” perché nega “unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam” con riferimento alla gl. *Non tamen contra religionem* ad D. 96, c. 14.

potevano ritenere legittima – quanto piuttosto nel non aver fatto nulla per rimuovere lo scandalo della scissione. In fondo, poco interessa che sia vero papa questo o quello poiché, dal momento in cui “nulla iura de hoc reperientur”, la questione non può essere decisa in base al solo diritto positivo: però ogni uomo di buon senso capisce che ad un cristiano è consentito di allontanarsi da chi devia dalla legge divina. Certo, l’iniziativa non può partire da un semplice privato – sarebbe atto di ribellione – ma dai cardinali. A chi obiettasse, poi, che l’autorità del papa supera quella di un concilio, basterebbe rispondere che l’inerranza è della Sede Apostolica, non del solo papa³². Quando si tratta di fede – solo in questo caso, non abitualmente – il concilio è maggiore del pontefice³³: la *plenitudo potestatis* non va intesa, infatti, nel senso che “papa solus possit omnia”. Essa, piuttosto, riguarda la totalità della Chiesa, *congregatio fidelium*, e in particolare attiene ai poteri dei cardinali che sono “parte del corpo del papa”. Quando questa comunione tra il capo e le membra viene meno, allora è il concilio – aperto anche ai laici, anzi ai giuristi, in quanto cultori del diritto – a decidere in base al principio che “quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet”³⁴. Così fu al tempo del primo concilio di Gerusalemme, ove san Pietro *corregnavit* assieme all’assemblea; così, ancora, è stato fino a quando i papi, trascurando la tradizione, hanno cominciato a regnare non più seguendo l’esempio degli apostoli ma dei principi di questa terra. Come si legge a D. 19, c. 7, Cristo affidò la pienezza del potere *principaliter*, non *totaliter* a Pietro. Se un suo successore sbaglia, deve essere corretto dal concilio presso il quale la *plenitudo potestatis* risiede *tamquam in fundamento*. Tale verità è stata dimenticata da coloro che, per compiacere i pontefici, si sono spinti fino al punto di concedergli la commissione di atti illeciti, quasi ritenendolo *plus quam Deus*, e fino all’esautoramento delle chiese locali. Per questi gravi motivi il concilio non dovrà limitarsi a decidere sul presente scisma quanto, piuttosto, una volta per tutte, sull’ampiezza dei poteri accordati al vicario di Cristo che oggi si onora più ancora dello stesso figlio di Dio; lo si vorrebbe, anzi, *solutus* non solo dal diritto positivo, ma addirittura dal divino³⁵. Pretesa infondata, perché come Dio può tutto, fuorché ciò da cui “*dignitas eius laederetur*”, così è del papa che “*dicitur omnia posse*”, certo, ma solo “*consilio habito cum fratribus*” dei quali è ministro.

In conclusione, le argomentazioni di Zabarella, affiancando citazioni tratte dalle fonti e dalla letteratura giuridica, sono animate da una robusta ispirazione che attingendo a dati teologici, scritturali e storici approda ad una rinnovata ecclesiologia che ribalta, a favore della collegialità, i termini nei quali essa era stata prospettata fin dal secolo XII. La *plenitudo potestatis* – scrive Costa – “cambia ora di collocazione nel sistema e da fondamento auto-sufficiente della gerarchia diviene elemento fondato, derivato da un luogo strutturale rivalutato a centro della vita della Chiesa”³⁶. Se tale concezione, poi,

32 Cf. gl. *Novitatibus* ad C. 24, q. 1, c. 9: “Quaero de qua ecclesia hic dicitur... quod non possit errare?... Certum est quod Papa errare potest... Respon. Ipsa congregatio fidelium”.

33 L’affermazione “ubi de fide agitur... synodus maior est papa” si trova già nella gl. *Concilio* ad D. 19, c. 6.

34 Principio già enunciato da una risalente tradizione scientifica: Condorelli, O., *Principio elettivo, consenso, rappresentanza. Itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisori papali e dottrine sulla potestà sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII-XV)*, Roma, 2003, pp. 81, 107; Alberigo, “Le dottrine...”, pp. 167-68.

35 Cf. Antonius de Butrio, *In primum Decretalium*, fol. 9va, n. 9 ad X 1.2.1: “[Papa et Imperator] non sunt excepti a lege divina et naturali: quia velint nolint illi subiciuntur et ligantur in quantum vinculo Dei conveniunt et peccant gravius”. Sul pensiero di Francesco Zabarella si diffonde Tierney, *Foundations*, pp. 199-214 prospettandone la dipendenza da Jean Quidort, *De potestate regia et papali*. Laddove poi rileva che – per il giurista padovano – “*ipsum concilium non subiicitur iuri positivo, cum habeat plenitudinem potestatis*” conclude che la dottrina precedentemente usata per sostenere i poteri del papa viene ora ritorta contro lo stesso pontefice.

36 Costa, P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (110-1433)*, rist. Milano, 2002

sia in qualche modo tributaria del pensiero politico di Marsilio da Padova è ipotesi che, prospettata dai fratelli Carlyle e riproposta da De Lagarde³⁷, è stata esclusa da Tierney, Ullmann e per ultimo da Condorelli³⁸. Certo è che Zabarella non cita mai l'antico concittadino. Converrà anzi notare che laddove egli scrive “maior est potestas populi, quam magistratus ipsius” il riferimento non è – come forse ci si potrebbe attendere – a Marsilio, ma a Guillaume de Cuhn, dunque ad un giurista: quasi a volere dissipare ogni dubbio circa l'ortodossia del proprio pensiero³⁹.

Se infine è incontestabile che Zabarella, come interprete delle decretali pontificie si allinei alla linea canonistica tradizionale, per la quale la giurisdizione papale ha origine diretta da Cristo ed è fondata sul suo mandato a Pietro e ai successori⁴⁰, ciò non getta ombra alcuna sulla sua coerenza intellettuale: testimonia piuttosto la sofferta compresenza, alla sua mente, di due termini tesi dialetticamente a superarsi, uno saldamente e solennemente radicato nel passato, l'altro posto dalla drammaticità del momento. Francesco non può non porli uno accanto all'altro, quasi nell'attesa che l'esito del contrasto venga, più che da una solitaria riflessione intellettuale, dallo sforzo collettivo di tutta la Chiesa. Come che sia, nel contesto di quegli anni burrascosi, i suoi scritti restano la più lucida ed organica espressione di quel conciliarismo al quale – seppure con diversa accentuazione, come si vedrà tra breve – andranno le preferenze dei canonisti bolognesi⁴¹.

(*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 62), p. 301. Dissento però dall'Autore ove egli sostiene (p. 302) che la logica dei conciliaristi – in particolare, di Zabarella – sia “più politico- che teo-logica”. Il ragionamento del maestro padovano è sorretto da matura sensibilità ecclesiologica che rifugge da pur possibili riferimenti alla dottrina politica: come si vedrà tra breve. Un accenno alla *Politica* di Aristotele (1281 a 39) non cambia le cose.

37 Cf., per quest'ultimo, De Lagarde, G., *La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen Âge*, V. Guillaume d'Ockham: *critique des structures ecclésiales*, Louvain-Paris, 1963, pp. 322-24.

38 Cf. Tierney, *Foundations*, pp. 223-24; Ullmann, W., *The Origins of the Great Schism. A Study in Fourteenth Century Ecclesiastical History*, London, 1967, pp. 197-99; Condorelli, *Principio*, pp. 105-06; Id., “Francesco...”, p. 165. Per Piaia (Piaia, G., “La fondazione filosofica della teoria conciliare in Francesco Zabarella”, *Scienza e filosofia all'Università di Padova nel Quattrocento*, Sarmedola di Rubano, 1983, pp. 442-61) non è tuttavia inverosimile che Marsilio abbia influito sullo scritto di Francesco.

39 “Ex hoc dicit Guil[elmus] de Cun[io], ff. de leg. l. non ambigitur (D. 1.3.9[8]”. Il commento del maestro francese († 1335) è ancora inedito. Cf. comunque Bartolus a Saxoferrato *in primam ff. Veteris partem nunc recens summa diligentia et fide emendatus et suo candori restitutus. Cui, praeter solitas adnotationes insignium doctorum Alexandri, Barbatiae, Parisii, Claudii a Seissel, Pomatii, Ioannis Francisci Ruverensis et aliorum novissime accesserunt additiones Iacobi Menochii...*, Venetiis, 1585, fol. 15vb, n. 1 ad D. 1.3.9(8): “Guil[elmus] de Cun[io]... dicit plus quod posset eum [imperatorem] degradare”. È noto che le dottrine di Marsilio erano già state condannate da Roma nel 1327 e poi nel 1343. Cf. Condorelli, *Francesco*, cit., p. 170 che opportunamente sottolinea l'utilizzazione, da parte di Zabarella, di un importante filone del pensiero civilistico sul tema della sovranità.

40 Sul punto, Condorelli, *Principio*, p. 128 ma soprattutto Id., “Francesco...”, p. 172.

41 Sarebbe interessante esaminare se – ed in quale misura – le posizioni di Francesco fossero riprese da un suo concittadino, collega e presumibilmente allievo, Prosdocimo de' Conti, del quale si conservano, nel ms. Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 374, foll. 149r-154v, *Allegationes de papa et concilio generali (incipit: “Allegationes prodocii an papa sit supra concilium vel econtra. Et quod concilium generale legitime congregatum sit supra papam facit litera capituli sicut sunt xl di. ubi dicitur...”); explicit: “... se impedire non potest sed tantum significat et sic est in isto. Responsum etc. Laus deo”)*. Lo scritto non era altrimenti noto. Cf. Belloni, A., *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main, 1986 (Ius Commune. *Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main. Sonderhefte. Studien zur Europäische Rechtsgeschichte*, 28), pp. 303-06.

3. La posizione dei giuristi dinanzi allo scisma. Pietro d'Ancharano, Paolo da Castro, Antonio da Budrio, Bartolomeo da Saliceto, Matteo Mattesilani e Giovanni Canetoli

La sintonia di posizioni tra i giuristi⁴² è innanzitutto rivelata dal confronto tra il *Tractatus ad faciendam unionem tempore schismatis* di Pietro d'Ancharano, ultimato nell'aprile 1405 su richiesta di Baldassarre Cossa⁴³, e la prima aggiunta (1406-08) all'originario *consilium* di Francesco Zabarella. Pietro, infatti, indica sei modi mediante i quali lo scisma può essere risolto: per *solemnes doctores diligens et matura discussio*, per convocazione di un concilio generale, per *totalis potestatis translatio*, per ispirazione dello Spirito Santo, per *utriusque spontanea cessio* e nuova elezione da parte di entrambi i collegi cardinalizi, per *compulsio* – indotta dalle potestà secolari su entrambi i contendenti – *ad cedendum vel concordandum*⁴⁴.

È probabile che il giurista padovano traesse spunto dallo scritto di Pietro d'Ancharano e non viceversa, dato che la proposta di simultanea sottrazione d'obbedienza da parte dei fautori di entrambe le parti – notevolmente ripresa dal re di Francia Carlo VI⁴⁵ – costituisce, in Zabarella, una aggiunta che, come s'è visto, fu indotta da un suggerimento di cui era venuto a conoscenza “postquam haec scripseram”⁴⁶.

Comunque stiano le cose, i due maestri convengono su altri due punti significativi. In primo luogo, che l'intricata questione, ormai, non può essere risolta col *iustitiae rigor*, né addirittura dalla semplice *veritas*; poi, che l'unica autorità in grado di flettere l'ostinazione dei due pontefici antagonisti è solo un concilio.

Quando, nella tarda estate 1407, è divenuto ormai evidente che Gregorio XII non intende recarsi all'appuntamento di Savona, i cardinali si interrogano sul da farsi. Per avere lumi sul comportamento da

42 Una prima visione d'insieme, piuttosto incompleta, è offerta da Bliemetzrieder, “Die Universität...”, pp. 734-36.

43 Trådito dai mss. Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, plut. XX, 39, foll. 77rb-109r e Biblioteca Nazionale Centrale, II.I.64, foll. 131r-148r (*Incipit*: “Quesivit R. P. a me humili servitore vestro quod cogitarem quo facilius, habilius...”; *explicit*: “... nam ex ipso et in ipsum et per ipsum sunt omnia, cui honor et gloria, potestas et imperium in secula seculorum. Amen. Explicit tractatus schismatis editus per dominum Petrum de ancharano iuris utriusque doctorem in orbe famosissimum”). Cf. Lefebvre, Ch. -Chabanne, R., “Pierre d'Ancharano”, *Dictionnaire de droit canonique...* publié sous la direction de Naz, R., VI, Paris, 1957, col. 1465 con segnalazione di alcuni manoscritti. Il *consilium* fu richiesto da Innocenzo VII – che Pietro riconosce solo papa legittimo – per l'intermediazione di Baldassarre Cossa. Swanson, *Universities*, p. 153 ritiene che il *tractatus* costituisca lo sviluppo di un *consilium* dello stesso Pietro esibito dal ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 3477, foll. 32r-35v.

44 Convergenza già notata da Swanson, *Universities*, pp. 154-55.

45 In una lettera ai principi del 12.1.1407: Delaruelle, Ourliac, Labande, *La Chiesa*, p. 184. La sottrazione di obbedienza era stata già proposta dall'assemblea degli ecclesiastici, alla presenza del re, nel 1398, sull'onda dell'impressione esercitata dal *De substractione obediencie* (1396-97) di Simon de Cramaud: Millet, H.-Poulle, E., *Le vote de la soustraction d'obédience en 1398*, I, *Introduction. Edition et fac-similés des bulletins du vote*, Paris, 1988. I fondamenti teorici della sottrazione d'obbedienza potevano essere trovati nelle dottrine politiche di Jean Quidort e Marsilio da Padova (Alberigo, “Le dottrine...”, p. 160; Condorelli, *Principio*, pp. 79-80).

46 La frequentazione tra i due maestri data almeno dal 1392, quando entrambi insegnano a Padova (Murano, “Francesco Zabarella”, p. 122). In *Consilia Petri de Ancharano. Eximii consummatissimique I.U. Doctoris Domini Petri de Ancharano consilia, sive responsa...*, Lugduni, 1539, cons. CLXXXVIII, fol. 75rb si legge: “Visis consiliis compatri et maioris mihi fratris”.

tenere, si rivolgono a due giuristi di gran fama, Paolo da Castro e Raffaele Fulgosio che da Siena, il 25 settembre 1407⁴⁷, rispondono sostenendo la necessità che i prelati si rechino senz'altro (“viriliter”) nella città ligure, anche contro il diniego del pontefice. Ove poi l'iniziativa non sortisse un esito positivo, si dovrà procedere alla convocazione di un concilio, reso ormai necessario per riparare lo scandalo di un pontefice “notorie criminosus”.

Soddisfatti – anzi, esultanti (*gavis*) – di questo parere, i cardinali spediscono il testo a Bologna ove sono confortati dalla identica posizione tenuta da Pietro d'Ancharano, Antonio da Budrio ed altri giuristi. Il primo, in un *consilium* del 12 ottobre 1407, dopo avere ribadito che “non... semper iuri suo inherendum est”⁴⁸ ma alle esigenze e alle opportunità dei tempi, insiste sulla necessità che i due papi e i cardinali mantengano fede al giuramento prestato. Nessuna minaccia può distoglierli dal loro dovere: nemmeno la prospettiva della morte, alla quale andarono incontro un pagano come Attilio Regolo, lo stesso Gesù Cristo e i martiri che ne seguirono l'esempio.

Il *consilium*⁴⁹ di Antonio – percorso da accenti accorati, sorretto più che da argomentazioni strettamente giuridiche, da fremiti di passione⁵⁰ – conclude che l'inerzia dei pontefici potrà essere piegata, infine, da un concilio convocato dagli stessi cardinali – *qui sunt cardines quibus tota machina mundi et ecclesia sancta sustentatur* – o, se questi si rifiutassero, dai patriarchi. D'altronde, davanti ad uno scisma tanto prolungato, che dà scandalo, si può certo parlare di eresia, solo capo di imputazione per il quale un papa può essere giudicato.

47 *Consiliorum sive responsorum praestantissimi I.C. Pauli Castrensis volumen primum. Habet haec omnium postrema editio tum consuetas multorum annotationes et praesertim Nicolai Michaelis iurisc. Parisiensis tum loca prope infinita ex vetustissimis exemplaribus eiusdemque castigatissimis emendata, quae typographorum incuria mirum in modum depravata erant. Praeterea et illud habet, quod maxime refert, tertium scilicet eiusdem Castrensis Responsorum volumen a literatis desideratum, quod hominum malitia aut temporum iniuria diu suppressum fuerat...* Venetiis, 1581, cons. CCCCXVIII, foll. 213rb-214ra, *incipit*: “Praemitto ad evidentiam duo. Primo quod inspectis...”; *explicit*: “... sine intermissione ab ecclesia ad Deum ut prosperent in omnibus viis suis”. Il consiglio figura nei mss. Vat. Lat. 3477, fol. 32v-35v; 4000, fol. 205va-207ra; 4192, fol. 275va-278ra; 5595, fol. 28v-31v; 7305, fol. 318r-320v (Vincke, *Schriftstücke*, pp. 29-30, n. 2). Cf. inoltre Maffei, D.-Cortese, E.-García y García, A. - † Piana, C. - † Rossi, G. con la collaborazione di Ascheri, M.-Liotta, F.-Maffei, P.-Minnucci, G.-Nardi, P.-Nicolaj, G.-Domingues De Sousa Costa, A., *I codici del Collegio di Spagna di Bologna*, Milano, 1992 (Orbis Academicus. *Saggi e documenti di storia delle Università raccolti da D. Maffei, V*), ms. 185, foll. 51v-52v, p. 533, 4; cf. p. 534. Del *consilium* di Raffaele Fulgosio non ho trovato traccia tra quelli editi.

48 *Consilia Petri de Ancharano*, cons. LXI, fol. 24vb (*incipit*: “In Christi nomine amen. Pro declaratione dubiorum...”; *explicit*, fol. 25rb: “...que plene dixi in dicto tractatu schismatis, sexto membro coacte cessionis”). La data è proposta da Lefebvre-Chabanne, “Pierre d'Ancharano”, col. 1467. Il consiglio, oltre che dal ms. Firenze, Biblioteca Mediceo Laurenziana, plut. XX, foll. 117v-120v (Swanson, *Universities*, p. 158), si legge anche nei mss. Vat. Lat. 3477, fol. 46v-47v; 4000, fol. 202rb-205ra; 4192, fol. 269va-274vb; 5595, fol. 43r-44v; 7305, fol. 311v-317r.

49 In *Consiliorum Pauli Castrensis*, I, cons. CCCCXIX, foll. 214ra-215ra, *incipit*: “In Christi nomine. Viso puncto transmisso ac meditatatis tribulationibus...”; *explicit*: “...ut tanta pestis de collo Christianorum auferatur. Sic scripsi et subscripsi ego Ant[oni]us de But[ri]o iuris utriusque doctor, protestans quod si aliqua dixissem erronea vel ab ecclesia sancta deviantia volo pro non dictis haberi et ex nunc me submitto determinationi ecclesiae sanctae”. Il consiglio è parzialmente tradito dal ms. Vat. Lat. 3477, fol. 43v-46r; 4000, fol. 209va-211rb; 4192, fol. 282ra-284vb; 5595, fol. 38r-42v; 7305, fol. 325v-329v; estesamente in Vat. Lat. 5595, fol. 38r-42v.

50 Caratteri affini si riscontrano nel frammento inviato dal canonista ai padri pisani, poi rimasto incompleto per la morte sopravvenuta. Le argomentazioni giuridiche appaiono, viceversa, numerose – secondo un collaudato modello scolastico – nell'ultima parte dello scritto, votata alla confutazione dei dubbi proposti inizialmente da quanti condannavano il concilio.

Verosimilmente databile alla seconda metà di quello stesso anno 1407, è un *consilium* di Bartolomeo da Saliceto⁵¹ – anch'egli docente a Bologna – nel quale viene ribadita la necessità che Gregorio tenga fede al suo giuramento. Anche ammettendo che, come cardinale, non lo avesse prestato, sarebbe tenuto ad osservarlo in quanto membro del collegio cui apparteneva. Divenuto papa, il mutamento di *status* non annulla l'impegno già assunto⁵². Innanzi al rifiuto di adempiere al proprio dovere, il concilio – convocato anche in sua assenza – ha il diritto di procedere alla elezione di un nuovo pontefice.

Il parere rilasciato da Matteo Mattesilani l'11 ottobre 1407 e sottoscritto dal collega Giovanni Canetoli, non apporta, rispetto ai precedenti, alcunché di sostanzialmente nuovo⁵³. I cardinali sono tenuti ad andare a Savona anche se Gregorio XII si rifiutasse di seguirli. In primo luogo, per parare la possibile obiezione del papa romano: “se aveste fatto il vostro dovere, adempiendo alle condizioni impostevi, io avrei fatto altrettanto”. Una volta posto di fronte al fatto compiuto e alla sua messa in mora, Gregorio potrebbe cambiare idea o per il timore d'essere depresso o per la vergogna d'essere smascherato nei suoi futili pretesti. D'altra parte, dopo tanti pareri a sostegno di una parte e dell'altra, è ormai impossibile accertare chi sia vero papa e chi siano i legittimi cardinali. L'unico giudice in materia è solo il concilio, rappresentante di tutta la Chiesa militante: tanto più che sui contendenti grava il sospetto d'eresia e di spergiuro, grave peccato in uomini ormai *decrepitae etatis* che in pubblico non esitano a nutrirsi del corpo di Cristo.

Tali dichiarazioni non restarono lettera morta. Per esse – si legge in una nota del ms. Bologna, Collegio di Spagna, 185 – “processit quicquid factum est Pisis per dominos cardinales utriusque collegii”⁵⁴.

4. La posizione dei giuristi dinanzi allo scisma. I collegi bolognesi e nuovamente Pietro d'Ancharano con Matteo Mattesilani. Lorenzo Ridolfi e Stefano Bonaccorsi a Firenze

Già tra il 9 marzo e il 6 maggio 1407 i magistrati bolognesi avevano inviato una ambasciata a

51 In Vincke, *Schriftstücke*, pp. 30-2, n. 3. Il consiglio è riprodotto nei mss. Vat. Lat. 3477, fol. 48r-v; 5595, fol. 45r-v.

52 In effetti, benché solennemente giurati alla presenza di un notaio, i patti elettorali – in questo secolo e nel seguente – non furono mai rispettati proprio traendo spunto da questo pretesto, evidentemente ben noto a Bartolomeo.

53 In *Consiliorum Pauli Castrensis*, I, cons. CCCCXX, fol. 215ra-215va (*incipit*: “In Christi nomine. Videtur omissis supervacuis quibuscumque quod domini cardinales...”; *explicit*: “...verecundiam depositionis a papatu quae contra ipsum posset insurgere et haec ad presens sufficiant ad laudem domini nostri Iesu Christi, cuius causa principaliter agitur. Et ita dico et consulo ego Mathaeus de Matasellanis civis bononiensis iuris utriusque doctor prout scriptum est, licet alterius manu scribi propter meas occupationes fecerim... Die 11 octobr. 1407”). Cf. Fantuzzi, G., *Notizie degli scrittori bolognesi*, V, Bologna, 1786, p. 366. Giovanni Canetoli morì di lì a pochi giorni, il 31 ottobre, per la *mortalitas* che infieriva a Bologna. Il *consilium* è tradito dai mss. Vat. Lat. 3477, fol. 40v-43r; 4000, fol. 208rb-209va; 4192, fol. 280ra-282ra; 5595, fol. 35r-37v; 7305, fol. 323r-325v.

54 *I codici del Collegio di Spagna*, p. 534 s. Il consiglio di Paolo da Castro, pervenuto nelle mani di Gregorio XII, indispettì a tal punto il papa da incaricare della replica un *peritissimus auditor*. Questi, però, morì nella sua stanza appena iniziato il lavoro: “quod visum est maximum miraculum”.

Benedetto XIII, condotta da Giovanni Canetoli e Poeta de' Poeti, con l'invito a tenere l'incontro, anziché a Savona, nella città emiliana: ma non se n'era fatto nulla⁵⁵ L'insuccesso dell'iniziativa, seguito dal fallimento dell'incontro di Savona, ufficialmente decretato dalle lettere spedite da Gregorio XII ai maestri bolognesi nel novembre 1407⁵⁶, provocò una dura reazione dei colleghi dottorali. Ai quesiti loro posti da Baldassarre Cossa, i teologi risposero che uno scisma prolungato, a norma di C. 24, q. 1, c. 21 e q. 3, c. 26, *transit in heresim*; che anche ove si trattasse di *verus apostolicus*, davanti a una accusa così grave, *quaecumque concilia possunt et debent subtrahere obedientiam*⁵⁷.

Seppur sostenuti da tanti e così autorevoli pareri, i cardinali scissionisti – intimoriti dalle minacce dei due papi – esitano ancora e si rivolgono di nuovo a Pietro d'Ancharano. La sua risposta, spedita a due riprese nel giugno 1408, è un invito a riguadagnare senz'altro la più ampia libertà d'azione. Se i prelati hanno ormai rifiutato l'obbedienza ai loro pontefici, ora non debbono rinnovarla per alcun motivo perché un gesto siffatto sarebbe solo motivo di ulteriori, gravi turbolenze. È anzi nel potere dei cardinali chiedere ai sostenitori di Gregorio XII e Benedetto XIII di sottrarsi, a loro volta, dalla fedeltà già prestata. Lo consente il ruolo che essi hanno nella Chiesa, dato che i due antagonisti, col loro comportamento, si sono esauriti da soli⁵⁸. Tali asserzioni, espresse seccamente, richiedevano d'essere meglio documentate. Pietro, pertanto, su richiesta del cardinale Giordano Orsini, torna sulla complessa questione in un ulteriore consiglio, il CCLXXXI – non datato – della raccolta a stampa⁵⁹. In esso viene affrontato un problema di diritto variamente discusso e risolto: l'adempimento della promessa giurata dai due pontefici prima e dopo la loro elezione ma della quale ciascun contendente attende la previa osservanza da parte dell'altro. Dopo avere ribadito, ancora una volta, che “non... de summo iure

55 Fantuzzi, *Notizie*, III, Bologna, 1782, pp. 74-7. Pare che il suggerimento venisse da Gregorio XII, ma fu comunque condiviso anche da Pietro d'Ancharano: Swanson, *Universities*, p. 156 con riferimento al ms. Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, plut. XX, 39, fol. 117r. La proposta fu poi rinnovata dall'umanista Antonio Loschi, legato a Baldassarre Cossa: Girgensohn, “Antonio Loschi...”, p. 90.

56 Le lettere sono ricordate da Matteo Mattesilani nel ms. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 17184, fol. 243r. Cit. da Swanson, *Universities*, p. 160.

57 Mansi, *Sacrorum Conciliorum...t. XXVI*, coll. 219-23, 20.2.1408). La dichiarazione fu approvata dal collegio dei canonisti due giorni dopo e dai colleghi civilisti il 1.1.1409.

58 Vincke, *Schriftstücke*, pp. 112-13, n. 18; 114-15, n. 19 sul ms. Vat. Lat. 3477, fol. 247r-250r; 250v-251v; 252r-269r. Altri esemplari in ms. Vat. Lat. 5595, fol. 189r-192r, 192r-193v, 193v-211v. Cf. Lefebvre-Chabanne, “Pierre d'Ancharano”, col. 1468; Swanson, *Universities*, p. 159 con riferimento al ms. Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, plut. XX, 39, foll. 71v-74r; 110r-112r (*Declaracio cuiusdam dubii, an cardinales possent mandare subditis pape quod ab eis obediencia subtrahant*).

59 *Consilia Petri de Ancharano*, cons. CCLXXXI, foll. 116rb-117rb (*incipit*: “In auxilium veritatis et iustitie...”; *explicit*: “...per ista apparet iuribus et rationibus allegatis in contrarium satisfactum”). Il *consilium* si legge nel ms. Vat. Lat. 3477, fol. 226v-232v; 5595, fol. 170v-175r. Per la sua datazione Lefebvre-Chabanne, “Pierre d'Ancharano”, col. 1468 propongono l'inizio del 1409. Datazione verosimile, dato che a fol. 117rb, n. 14 Pietro richiama quanto scritto “alias in secundo tractatu in eo super schismate et in primo etiam”. Il primo dovrebbe essere quello del 1405, composto dietro richiesta di Baldassarre Cossa. Il secondo, quello tradito dal ms. Lucca, Biblioteca Capitolare, 299, foll. 189ra-224va che reca la scritta “Mccccviii, quarta novembris” (G. Murano, “Pietro d'Ancharano (1350 ca.-1415)”, *Autographa, I.I.*, p. 117, cui si rinvia per altri testimoni manoscritti). Riferimenti al *Tractatus* si rinvencono in altri *consilia*: *Consilia Petri de Ancharano*, cons. LXVI, fol. 25rb: “...plene dixi in dicto tractatu schismatis, sexto coacte cessionis”; cons. CCCIX, fol. 172ra, n. 5: “per ea que dixi in tractatu schismatis in vi. q.”. Si osserverà, infine, che il ms. Vat. Lat. 3477, ricco di testi e documenti sullo scisma, proviene proprio dalla biblioteca del cardinale Orsini (1405-38), ecclesiastico del quale sono noti gli stretti rapporti con l'ambiente dei giuristi coevi.

disputandum est, sepe enim rigor iuris ipsi utilitati et tempori cedit”⁶⁰, Ancarano sostiene che – almeno leggendo attentamente la formula imposta a Gregorio – la cessione non costituisce un atto dipendente dalla sua volontà, ma dal comportamento dei cardinali: “non ita simpliciter concessio domini Gregorii fuit collata sub condicione si et quando dominus Benedictus cesserit, sed subiunctum est quod secundum videre dominorum cardinalium se offert eam impleturum”⁶¹. In breve, saranno i cardinali delle due parti a decidere quando sarà venuto il momento nel quale ognuno dei due papi – colpevolmente morosi e soli responsabili della grave situazione in cui versa la Chiesa – debbono rassegnare le dimissioni.

Passo dopo passo, trascinato dalla forza degli eventi, Pietro diverrà uno dei più autorevoli sostenitori del concilio pisano, ormai incurante della scomunica inflittagli da Gregorio XII, unitamente ad Antonio da Budrio e a Nicolò de' Roberti⁶². Per documentare l'evoluzione dei suoi convincimenti Lefebvre e Chabanne hanno affermato che Ancarano, in progresso di tempo, abbandonò le posizioni tenute nel commento al c. *Canonum* (X 1.2.1) e nella *repetitio* al c. *Accessorium* (*De regulis iuris*, VI, 42), laddove, appunto, egli avrebbe respinto con forza ogni ipotesi di partecipazione al governo papale della Chiesa. Ora, la *repetitio* al c. *Canonum*, tenuta a Bologna il 17 gennaio 1405, pur soffermandosi sulle dottrine espresse nella bolla *Unam Sanctam*, pare concludere a favore di posizioni sostanzialmente moderate⁶³. La *repetitio* al c. *Accessorium*, poi, non è certo testimone di opinioni risalenti nel tempo perché, pur non essendo datata, fu evidentemente discussa a concilio pisano ormai terminato (agosto 1409)⁶⁴. Nel testo Pietro non fa altro che riesporre punti di vista già da lui sostenuti in altre occasioni: nel consiglio rilasciato a Giordano Orsini e in *tractatu schismatis*. La trattazione, qui come altrove, è di tipo essenzialmente tecnico, né traspare da essa una ispirazione di natura ecclesiologica fondata su dati scritturistici quale, ad esempio, si coglie in una *quaestio* anonima pubblicata nel giugno 1408. Il concilio generale – vi si legge – ha giurisdizione sui due contendenti perché Cristo ha dato le chiavi del Regno a Pietro “quas autem claves... non homo unus, sed unitas ecclesie accipit” sicché “esset valde periculosum fidem nostram committere arbitrio unius hominis, spreto iudicio communis ecclesie”⁶⁵. Il vero nodo della complessa questione, acutamente segnalato dal

60 *Consilia Petri de Ancharano*, cons. CCLXXXI, fol. 116va, n. 2. Pietro riprende qui le stesse parole con le quali, l'anno prima, Gregorio XII si era rivolto a Benedetto XIII: Mansi, *Sacrorum Conciliorum... t. XXVI*, col. 1013.

61 *Consilia Petri de Ancharano*, cons. CCLXXXI, fol. 116va, n. 4 e 116vb, nn. 11-12.

62 I tre giuristi, dopo la metà di maggio 1408, inviarono a Gregorio XII una lettera nella quale chiedevano d'essere liberati dalla scomunica inflitta senza previa *canonica monicio* e in mancanza dei gravissimi motivi che dovevano legittimarla. Tutti loro s'erano anzi adoperati per la composizione dello scisma, incuranti dei *multa certa incomoda personarum nostrarum ac eciam familie*. Per amore della Chiesa erano tuttavia disposti a sostenere *exilia, dampna, carceres et corporis eciam cruciatus*: J. Vincke, *Briefe zum Pisaner Konzil. Beiträge zur Kirchen-und Rechtsgeschichte*, I, Bonn, 1940, pp. 47-9. Sulla replica ai legati di Ruperto del Palatinato, sostenitore di Gregorio XII, Lefebvre-Chabanne, “Pierre d'Ancharano”, col. 1469 (4.5.1409). Una *Responsio ad dubia proposita contra concilium Pisanum per episcopum Verdensem* è nel ms. Vat. Lat. 5595, fol. 462r-480r. Nello stesso ms. si legge, sempre di Pietro Ancarano, un frammentario *Tractatus de schismate*, fol. 506r-510v.

63 Petrus de Ancharano *super c. canonum statuta, de constitutionibus. Idem de regulis iuris. Idem de foro competentis. Idem de probationibus*, Venetiis, 14.xi.1500, fol. 1rb-1vb. Per gli esemplari manoscritti cf. Murano, “Pietro d'Ancharano”, p. 117.

64 A fol. 69rb (cf. nota precedente) i due pontefici in lotta sono ormai detti “nunc eiecti et damnati a sacro concilio generali”. La loro colpa è stata quella di non avere dato ascolto alle richieste di re, principi e comunità.

65 Vincke, *Schriftstücke*, p. 104, n. 16. *Incipit*: “Utrum concilio generali ecclesie Pisis celebrato...”. I riferimenti sono ad Agostino, *Sermo 295 in Natali apostolorum Petri et Pauli* (PL 38, col. 1349) e alla gl. *Maior est* ad D. 93, c. 24:

canonista padovano – quello dei limiti da assegnare alla potestà dei pontefici⁶⁶ – non viene, qui, affrontato: né viene in alcun modo segnalato da tutti i giuristi di scuola bolognese, attratti piuttosto da problemi di ordine pratico e dall'urgenza di risolverli.

In tale ottica – lontana, per l'appunto, da preoccupazioni di ordine ecclesiologico – si pone un altro scritto di Matteo Mattesilani che, nel 1409, riprende alcuni degli spunti già prodotti nel *consilium* rilasciato in concorso con Giovanni Canetoli. Per lui non v'è dubbio, ormai, che Gregorio XII sia colpevole d'eresia e che, ad ogni modo, dopo le scandalose esitazioni del novembre 1407, sia *suspensus ab administratione papatus*. Il concilio, pertanto, dovrà provvedere alla elezione di un nuovo pontefice, giacché l'esigenza di un solo papa, indiscusso, è materia di fede. L'opera del Mattesilani, conservata in copia del sec. XVIII nel ms. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 17184 ai fol. 227r-256v, fu composta dietro sollecitazione di Baldassarre Cossa a completamento di uno scritto di Antonio da Budrio iniziato nel luglio 1408, ma interrotto dalla morte improvvisa, avvenuta il 4 ottobre seguente⁶⁷. Nella parte che ci è pervenuta Antonio insiste su alcuni punti fondamentali: il dovere dei cardinali, riuniti a Pisa per ispirazione dello Spirito Santo, di porre fine alla confusione nella quale era precipitata la Chiesa e agli scandali seguiti alla scomparsa di Gregorio XI senza dovere attendere la regolare convocazione da parte del papa. Sarebbe illusorio, infatti, credere che egli accetti di riunire l'assemblea col compito di giudicarlo. Così stando le cose, l'iniziativa potrebbe essere presa dall'imperatore – come accadde nei tempi antichi – o altrimenti dagli stessi padri. D'altronde (non sfuggirà la rilevanza politica dell'asserto) “convocationes universitatum a superioribus non sunt de substantia: ipsa enim met universitas se potest congregare” come attestano gli Atti degli Apostoli e lo stesso diritto, ove si raccolgano almeno i due terzi dei convocabili.

In extremis positus, se dobbiamo credere a una lettera del cardinale Giovanni Dominici, scritta il 10 ottobre, Antonio avrebbe riconosciuto l'errore d'essersi schierato contro Gregorio XII – dopo esserne stato collaboratore fidato ai tempi della missione a Marsiglia – e confessato di avere operato contro la verità e contro il papa *coacte*.⁶⁸ Ammissione davvero sconcertante in un giurista che sul tema dello

“Statuta concilii praeiudicant statuto Papae si contradicant”.

66 Sul punto Zabarella tornerà anche nel commento a X 1.33.6, redatto al tempo del concilio di Pisa: “Sepe dixi necessarium quod in concilio generali fierent constitutiones ita regulantes potestatem pape quod non absorberetur potestas aliorum prelatorum” (Condorelli, “Francesco...”, p. 166).

67 Mansi, *Sacrorum Conciliorum... t. XXVII*, coll. 313-30 (*incipit*: “Rem magnam aggressi estis et adversationibus plenam...”; *explicit*: “... ad hoc quod no. de sent. excom., venerabilibus, § secus in 6. sic et terminus requisitus”). Il ms. Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 374, foll. 2r-10r ha però un diverso *explicit*: “... ad hec mala de populo christi radicitus extirpanda. Et hic sit finis presentis secundi capituli. Laus christo”. Altro *explicit* si legge nel ms. Vat. Lat. 5608, a fol. 318v: “... de populo Christi radicitus extirpanda et hic sit finis primi puncti et secundi capituli”. Per l'*incipit* (fol. 301v): “Tractatus domini Antonii de Butrio super facto schismatis. Reverendissimis in Christo patribus et dominis dominis episcopis... in pisana urbe in unum congregatis... Rem magnam aggressi estis et adversantibus plenam...”. Copia incompleta del testo (a partire dal c. II di Mansi XXVII, col. 319) è in Escorial, Biblioteca de San Lorenzo, d.II.16, foll. XLVIII-LXIX. Il ms. Vat. Lat. 5608 contiene altri scritti riguardanti il Grande Scisma. Segnalo qui il *Tractatus Petri de Luna super facto schismatis docendo de ipsius vera et canonica electione et reprobando gesta in concilio pisano* che si legge tra i foll. 238r.272v, nonché ai foll. 336r e 367v (*incipit*: “Quia nonnulli quondam Sancte Romane Ecclesie cardinales qui viginti huius dolorosi schismatis flebili tempestate pape Clementi et eius successori pape Benedicto...”; *explicit*: “... catholicorum consortio non ficto ut soliti sunt sed vere, fixe et solide, iuridice et catholice vivantur. Amen”).

68 Delaruelle-Laband-Ourliac, *La Chiesa*, p. 209, n. 49.

scisma s'era sempre mostrato umilmente sollecito del solo bene della Chiesa⁶⁹ e che nel commento a X 1.2.1⁷⁰ aveva affermato il dovere di Gregorio XII a conservarsi fedele al proprio giuramento senza di che avrebbe peccato “tanto plus, quanto maior est et tanto perniciosius, quanto plus scandalizat populum malis exemplis”.

Tesi sostanzialmente affini a quelle qui considerate avevano sostenuto due giuristi fiorentini, Lorenzo Ridolfi e Stefano Bonaccorsi, su richiesta dei magistrati della loro città. Nei *consilia* rilasciati prima nel febbraio 1408⁷¹, poi il 20 agosto, infine il 23 gennaio 1409⁷² essi, assunta la difesa dei cardinali pisani e il loro buon diritto di procedere alla rimozione dei due pontefici, chiedono alla repubblica di adottare un atteggiamento di neutralità tra i contendenti: ciò che comportava, evidentemente, l'abbandono del sostegno a Gregorio XII e l'apertura, sul piano politico, a nuove possibilità di intervento.

L'allineamento dei giuristi su posizioni sostanzialmente comuni non restò senza effetto: l'atto di convocazione del concilio pisano, dato da Livorno il 24 giugno 1408, ricorda l'apporto decisivo dato – mediante *consilia* – dalle università di Parigi e soprattutto di Bologna⁷³.

5. Una posizione isolata: Giovanni da Imola

69 Nel frammento del trattato inviato ai padri conciliari pisani scriveva: come “homunculus ego rudis et agrestis” non posso offrire né oro, né argento, né potenza o aiuto militare. “Offero quod possum, ardentis animi affectum ad pacem populi christiani et bonam voluntatem” (Mansi, *Sacrorum Conciliorum...* t. XXVII, col. 313).

70 Antonius a Butrio *in primum Decretalium*, fol. 9vb, n. 10.

71 Ms. Vat. Lat. 5608, foll. 183v-185r, per Lorenzo Ridolfi. *Incipit*: “In nomine domini amen. Casus talis est. In anno domini m° ccc° lxxviii° de mense aprilis vacante sede apostolica...”; *explicit*: “... sub certo modo et forma eorum quilibet cum suis cardinalibus se conferret ad civitatem Saone”.

72 Per il *consilium* dell'agosto 1408 rilasciato da Lorenzo Ridolfi – un protetto di Francesco Zabarella – si v. il ms. Vat. Lat. 5608, foll. 180r-183v (*incipit*: “Dubium super quo consilium queritur a magnificis et excelsis dominis nostris prioribus arcium et vexillifero iusticie populi et communis Florentie...”; *explicit*: “... Et ista sufficiant correctioni supposita cuiuscumque rectius sentientis”). Segue il *consensus egregii decretorum doctoris domini Stephani Iohannis bonaccursii de Florentia* concorde nel proporre la sottrazione d'obbedienza a Gregorio XII. Dello stesso tenore il discorso tenuto dal Ridolfi il 7.2.1409 davanti a settanta chierici, giuristi e teologi (ms. Vat. Lat. 5608, foll. 185r-202r cit. anche da Peterson, D.S., “Conciliarism at the Local Level. Florence's Clerical Corporation in the Early Fifteenth Century”, *The Church*, p. 260. *Incipit*: “In nomine Ihesu Christi cuius res agitur in presenti eiusque matris dulcissime virginis gloriose atque beatorum apostolorum Petri et Pauli patriarceque gloriosissimi et huius civitatis protectoris Iohannis baptiste atque devotorum meorum sanctissimorum Laurentii et Ieronimi totiusque celestis curie triumphantis et ad pacem perpetuam et indissolubilem unionem cunctorum Christi fidelium, amen. Visis et summa cum diligentia trutinatis omnibus et singulis in suprascripto themate annotatis...”; *explicit*: “... Et utinam talis qui illi sit placitus cuius causa peroravi. Qui vivit et regnat trinus et unus regnabitque malegratis se opponentibus per infinita secula seculorum. Amen”). Cf. Swanson, *Universities*, pp. 155-56. Stefano Bonaccorsi – altro acerrimo avversario di Gregorio XII – fu assiduamente incaricato dalla repubblica fiorentina di tenere i rapporti con le parti in conflitto. Cf. Abbondanza, R., “Bonaccorsi Stefano”, *Dizionario Biografico degli Italiani*, 15, Roma, 1972, pp. 97-100. I consigli di Stefano Bonaccorsi e di Lorenzo Ridolfi – assieme ad altro, di Bartolomeo Tornaquinci – sono menzionati da Antonio da Budrio nel suo ultimo *Tractatus de schismate*. Cf. Mansi, *Sacrorum Conciliorum...* t. XXVII, col. 328.

73 Mansi, *Sacrorum Conciliorum*, t. XXVI, col. 1170; cf. Hefele, C.H., *Conciliengeschichte nach den Quellen bearbeitet*, Freiburg im Brisgau, 1867, pp. 782-83. Gli *Annales ecclesiastici*, p. 210, offrono altra versione: “habitis et consideratis maturis consiliis, universitatis maxime Bononiensis”.

A fronte di uno schieramento così compatto si pone il *consilium* di Giovanni da Imola. La varietà e la complessità dei temi affrontati in questo scritto ne impongono una rilettura particolareggiata.

Il *Tractatus domini Iohann[is] de Imola qui omnibus pro Gregorio determinat et concludit* fu edito – per la verità, piuttosto malamente – da Dino Staffa nella *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* nel 1953⁷⁴ senza indicazione del manoscritto dal quale fu tratto. Si può presumere che egli lo trascrisse dal ms. Vat. Lat. 5608, foll. 170r-179r, il solo esemplare citato nella biografia del giurista imolese ultimata nel 1937⁷⁵. e in questo lavoro.

Staffa ritenne che lo scritto di Giovanni fosse redatto a Padova tra la fine del mese di luglio e il dicembre 1408⁷⁶, dietro invito dei rettori della città o dello Studio. Ora, se l'indicazione dell'anno è esatta, non lo è il luogo, dato che nel 1408 il Nicoletti non si trovava nel Veneto ma a Siena, ove Gregorio XII si trattenne dal 17 giugno alla fine di ottobre⁷⁷. Si può ritenere, con tutta verosimiglianza, che fosse lo stesso pontefice a richiedere il *consilium*. Per quanto ne so, questo scritto è l'unico redatto in sua difesa.

Il primo problema affrontato da Giovanni riguarda la mancata promessa, da parte del pontefice romano, di rinunciare al seggio e di non creare altri cardinali, così come era stato deciso in apertura del conclave. In realtà, obietta Giovanni, Gregorio non promise semplicemente di rinunciare al proprio diritto, ma solo quando l'antipapa avesse fatto altrettanto; da parte sua, invece, Benedetto XIII ha speso molte parole e tenuto un atteggiamento inconcludente. In aggiunta – quel che più conta – l'elezione di Angelo Correr è stata pura e non sotto condizione. Anche ammettendo che gli elettori l'avessero considerata tale, in realtà il loro voto sarebbe da intendersi *sub modo*.

Con questo Giovanni propone una soluzione ardita e senz'altro sottile. Altra, infatti, è la condizione – che fa dipendere gli effetti di un negozio da un avvenimento futuro e obiettivamente incerto (“ti darò dieci se verrà la nave dall'Asia”) – e altro è il *modus* – un onere imposto dal disponente alla persona beneficiata senza che l'acquisto del beneficio sia fatto dipendere dal suo adempimento (“ti dono dieci perché tu mi faccia un monumento”). Nel caso di cui si tratta il pensiero dei cardinali si sarebbe espresso così: “facio ut facias, scilicet eligo te ut renunties, si talis renuntiaverit”⁷⁸. L'obbligazione assunta come *modus* sarebbe dunque una obbligazione a sé, secondaria rispetto alla liberalità di cui costituisce un limite.

74 A. VII, n. 2, pp. 181-224. *Incipit*: “In nomine domini nostri Iesu Christi eiusque matris virginis gloriose Marie utriusque Iohannis ac beatorum Stephani et Ieronimi totiusque celestis curie triumphantis. Amen. Ut veritatis que vincit et invalescit et in eternum vivit et obtinet in secula seculorum prout scribitur in can. consuetudo viii di. investigacioni...; *explicit*: “... non ponderatis demeritis concedere dignetur qui est omnium summus pontifex et cuius causa agitur per infinita secula seculorum. Amen”.

75 Staffa, D., “De Iohannis ab Imola vita et operibus (Notitia)”, *Apollinaris*, 10 (1937), pp. 76-104, 104. A p. 87, n. 110bis Staffa annotava: “Nobis in animum est hunc tractatum Imolensis quamprimum edere”. L'opera è trådita anche dai mss. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4000, foll. 215vb-223ra; Vat. Lat. 4153, foll. 211r-219v; Vat. Lat. 4192, foll. 291rb-303ra; Vat. Lat. 7305, foll. 337v-353r.

76 Staffa, “Tractatus...”, p. 184. Nel 1937 Staffa aveva però indicato (p. 87) la data del 1406.

77 Padovani, A., “Giovanni da Imola (1372 ca.-1436)”, *Autographa*, p. 156.

78 Staffa, “Tractatus...”, p. 192.

Ho detto, poco sopra, che ci troviamo dinanzi a una “soluzione ardita”, perché il *modus* si appone alle donazioni e agli atti di ultima volontà, non altrove. Giovanni è consapevole di tale estensione e non per caso parla di un “quidam contractus innominatus”, di un contratto atipico, ma ammissibile, che nel caso specifico ha dato vita a una nuova situazione. Se infatti, come altri pretendono, l'elezione fosse stata sotto condizione, ove questa fosse mancata essa non avrebbe avuto luogo. Ma Gregorio XII è papa: tant'è che gli si chiede di rinunciare al trono e ai diritti dei quali è in possesso. Dunque la promessa fatta lo impegna a comportamenti futuri ma non tocca né la legittimità né l'irrevocabilità del suo *status*.

Quanto all'accusa rivolta a Gregorio XII di avere nominato altri cardinali contravvenendo agli impegni assunti, il canonista imolese si sbriga in breve: la stessa intesa precedente il conclave prevedeva che ciò fosse possibile per “defectus partis adverse”⁷⁹. I cardinali che, invece, hanno abbandonato Gregorio XII avrebbero avuto ragione di farlo solo per le cause previste dal diritto: simonia, fornicazione notoria, eresia. Escluse le prime due, resta l'ultima: ma nessuna sentenza l'ha accertata.

Si dice che il pontefice romano sia spergiuro, ma egli – come si legge a X 3.8.4.1 – è “supra ius”⁸⁰. Certo, è vero che quand'anche il diritto positivo consente di infrangere un giuramento vi si oppone il diritto naturale. Se però un papa viene meno alla parola solennemente data si presume che l'abbia fatto *cum causa*, come già aveva affermato Cino da Pistoia:

“praesumendum est quod causa subsit et praesumitur semper iusta, unde ab eo non appellatur et princeps est supra legem, adeo secundum conscientiam suam iudicare potest, quia semper praesumitur incorruptibilis”⁸¹.

Invocando C. 9.29.3(2), per cui è anzi addirittura sacrilego “disputare de iudicio principis et an sit dignus quem princeps elegerit”, Giovanni sembra dimenticare che una solida tradizione dottrinale aveva visto nella *rationabilitas* della causa un limite preciso alla *absoluta potestas* del principe (laico o ecclesiastico che fosse). In realtà, l'ostacolo è teoricamente superabile dal momento che un papa può dispensarsi dall'osservanza di un giuramento; meglio ancora – se persuaso, in coscienza, della propria *honestas* – può chiederne l'assoluzione al confessore, *causa subsistenti*⁸². Lo voglia o meno, il vicario

79 Staffa, “Tractatus...”, p. 199.

80 Sul punto si v. la gl. *Non obstantibus* di Jean Lemoine ad *Extrav. Comm.* 2.3 (*Rem non novam*).

81 Cyni Pistoriensis *iurisconsulti praestantissimi in Codicem, et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, idest, Digesti veteris, doctissima commentaria, nunc summaris amplius tertia parte auctis, infinitisque mendis sublatis, et additionibus in margine adiectis, multo diligentius et emendatius quam antea excusa a iureconsulto celeberrimo domino Nicolao Cisnero i.u.d. Augustissimae Imperialis Camerae assessore dignissimo, correctae et illustrata...* Francoforti ad Moenum, 1578, fol. 36va, n. 11 ad C. 1.19(22).7. Sul brocardo “ex causa licet leges transgredi” cf. E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I, Milano, 1962 (*Ius nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma*, 6.1), pp. 179-81.

82 Su questi punti cf. Cortese, *La norma*, I, pp. 149-50, 160-62; II, pp. 218-19; Condorelli, *Principio*, pp. 116, 122, 135 con ulteriore bibliografia. Di quest'ultimo autore si v. pure “*Ius e lex nel sistema del diritto comune (secoli XIV-XV)*”, *Lex und Ius. Beiträge zur Begründung des Rechts in der Philosophie des Mittelalters und Frühen Neuzeit* herausgegeben von Fidora, A.-Lutz-Bachmann, M.-Wagner, A., Stuttgart (Bad Cannstatt), 2010 (*Politische Philosophie und Rechtstheorie*

di Cristo resta pur sempre soggetto al Vangelo: se pecca, innanzi a Dio sarà ancor più responsabile.

La questione – prosegue Giovanni da Imola – è comunque a tal punto intricata, in punto di diritto, che anche i cardinali recedenti possono essere scusati: tanto più in quanto a loro favore s'erano già espressi dottori di grande prestigio. Si ammetta pure che Gregorio XII non abbia mantenuto gli impegni. Tale colpa può forse giustificare la sua deposizione? Un provvedimento così grave non può essere preso da alcuni cardinali, ma solo da un concilio generale per la regola “par in parem, inferior in maiorem non habet imperium”⁸³. Già: ma chi potrà convocarlo? Gregorio XII lo ha già indetto “in patriarchatu Aquilegensis vel provincia Ravennatensi”⁸⁴, l'antipapa a Perpignan, i cardinali secessionisti a Pisa. Per dirimere l'intricata situazione occorrerebbe un'autorità esterna alle parti in causa. Alcuni dicono il collegio cardinalizio, come accade in tempo di sedevacanza; altri il patriarca di Costantinopoli, altri ancora, l'imperatore. Per Giovanni tocca a Gregorio, seppur sospetto d'eresia⁸⁵, sia per la precedenza nel possesso della carica, sia per il numero dei sostenitori, sia ancora per il fatto che il pontefice romano è il successore di Urbano VI la cui legittimità è da ritenersi piena.

Ad ogni modo, l'assemblea dovrà essere aperta a tutte le parti in lotta: sacerdoti, abati, vescovi. La presenza dell'imperatore, sebbene non necessaria, sarà almeno auspicabile per evitare lo scandalo. Chi mancherà all'appello si macchierà di peccato, a meno che dimostri un legittimo motivo di impedimento. Se non si raggiungeranno i due terzi degli aventi diritto, basteranno la maggioranza o almeno 150 prelati⁸⁶. Alcuni sostengono che Gregorio debba restare fuori del concilio perché la sua sola presenza potrebbe minacciare i presenti, impedendo loro di parlare. È vero il contrario – ribatte il canonista imolese – perché nessuno può essere privato del suo diritto o della possibilità, eventuale, di correggersi se ha sbagliato. Il concilio, comunque, dopo avere ascoltato il papa potrà anche riunirsi da solo per essere più libero. Naturalmente, Giovanni è ben consapevole del rischio che l'assemblea non raggiunga almeno la metà dei consensi; che alla chiamata di Gregorio XII rispondano solo i suoi fedeli; che sarà difficile trovare chi dirigerà il consesso, che infine tutto abortisca in un nulla di fatto. Tutti parlerebbero a favore della loro obbedienza senza conoscere esattamente i termini della complessa questione. Il pericolo che lo scisma perduri – anzi, si aggravi – è appena dietro l'angolo.

Eppure non si può non tentare la *via iusticiae* per quanto “difficilis et fere sine exitu”. L'ostacolo maggiore è, al momento, rappresentato più dalla indizione del concilio pisano che da quello convocato a Perpignan. Se Gregorio vi prendesse parte, quali garanzie avrebbe che gli scismatici prima o poi non si impadronissero, con qualche astuzia, dell'assemblea? Già ai tempi di Urbano VI gli avversari furono capaci di ingannare gli italiani. Dei francesi non ci si può fidare, come dimostra la vecchia *querelle* innestata tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello.

des Mittelalters und der Neuzeit. Abteilung II: Untersuchungen, I), p. 49.

83 Staffa, “Tractatus...”, p. 204.

84 L'annuncio di un concilio da tenersi per la Pentecoste seguente fu dato il 2.7.1408. Che avrebbe avuto luogo in Friuli lo si seppe dopo, il 19.12.1408. Gregorio poteva supporre che la sua città natale, Venezia, lo avrebbe sostenuto per gli stretti rapporti intrattenuti col neoeletto patriarca di Aquileia Antonio Panciera che, nella sua carica, era anche principe dell'Impero: altro potenziale alleato per il papa romano. Cf. Girgensohn, *Kirche*, I, pp. 272-308; 326.

85 Com'è dimostrato dalla glossa a D. 17, c. 6.

86 Come a D. 15, c. 1; D. 16, c. 9.

Di sicuro, conclude Giovanni da Imola, Gregorio XII non può essere accusato di scisma conducente all'eresia: i contendenti sono due e la responsabilità di quanto accade grava sulle spalle di entrambi i contendenti. Se un futuro, auspicabile concilio dovesse chiedere al papa romano di recedere dal suo ufficio, lo faccia pure. Il bene della Chiesa, che consiste nella sua unità, lo imporrebbe comunque.

6. Considerazioni conclusive

Queste, nelle linee essenziali, le posizioni di Giovanni da Imola. Si può immaginare l'intimo dissidio provato dall'ancora giovane canonista nel redigere questo scritto nel quale non poteva esimersi dal difendere il proprio illustre cliente. D'altra parte egli era ben consapevole di distaccarsi dal parere espresso non soltanto da un giurista da lui ammirato come Francesco Zabarella, ma dalle posizioni assunte dai suoi maestri Pietro d'Ancharano e Antonio da Budrio con i quali – inoltre – aveva condiviso il suo primo incarico di docente a Ferrara, nel 1402-04. Non meno imbarazzante, poi, doveva essere il contrasto con Paolo da Castro, suo collega, proprio a Siena, in quell'anno 1408. Le divergenze erano evidenti, sia per quanto riguardava l'osservanza del giuramento da parte di Gregorio, che l'accusa di eresia, il ruolo del papa e dell'imperatore in un eventuale – e ormai apertamente invocato – concilio. Nei contenuti e nell'impianto scientifico, poi, Giovanni da Imola si distingue dagli scritti dei coetanei giuristi per l'esclusivo ricorso alle fonti dell'*utrumque ius*. Scelta comprensibile, quando si pensi alla specifica destinazione del *consilium*, mentre sul fronte opposto la preoccupazione dominante era dettata da esigenze di natura più propriamente ecclesiale e morale che imponevano, nella rovinosa emergenza degli eventi, il superamento – come s'è rilevato più volte – delle strettoie giuridiche⁸⁷.

È però del tutto improbabile che il pensiero del Nicoletti profilasse, infine, in Italia, un'altra forma di conciliarismo, distinto da quello proposto dalla maggioranza⁸⁸. La sua restò una posizione isolata, che forse non accontentò nemmeno chi lo aveva interpellato. Vero è che, in definitiva, Giovanni suggerisce di praticare la via del concilio, purché convocato da Gregorio XII e sotto precise garanzie. Questo, però, non può bastare a farne “innegabilmente un conciliarista”⁸⁹. Di fatto, la posizione tenuta dal canonista imolese in un'opera certo posteriore – il commento sul terzo libro delle Decretali⁹⁰ – non concede alcunché alle tesi conciliariste così come erano state formulate nell'imminenza dell'assemblea pisana: il concilio può essere convocato solo dal papa; può “cognoscere de omnibus causis si illi

87 Da ultimo, Antonio da Budrio raccomanda di non indulgere, nella interpretazione delle norme giuridiche, come delle Sacre Scritture, “in sermonum foliis, sed in radice rationis” (Mansi, *Sacrorum Conciliorum... t. XXVII*, col. 322). Anche questo invito echeggiava spunti già proposti da tempo, tesi a una soluzione del problema sul piano dell'equità e non dello stretto diritto: come pur si è visto. Cf. Alberigo, “Le dottrine...”, pp. 165, 172.

88 Come sostenuto da Swanson, *Universities*, p. 161. Segnalo, marginalmente, l'esistenza di un *Tractatus de scismate compositus a Reverendissimo patre domino petro mauroceno veneto card. pape Gregorii xii*. tràdito dal ms. Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 374, foll. 24r-41v (*incipit*: “<P>remissa debita protestacione quod omnia infradicenda correctioni sancte matris ecclesie subiciuntur. Arguitur primo quod olim cardinales domini gregorii et anticardinales domini Benedicti potuerunt congregare concilium...”; *explicit*: “... Ad hoc q. vii nos si incompetenter laus omnipotentis dei. Amen”).

89 Così Swanson, *Universities*, p. 162. Landi, *Il papa*, p. 133 ritiene, invece, Giovanni “un papalista”.

90 Io. ab Imola *commentaria in tertium Decretalium librum*, Venetiis, 1575, fol. 80vb, n. 11; foll. 82ra, n. 20-21; 82rb, n. 22; 82vb, n. 24 ad X 3.5.29.

praeest papa”, né può condannarlo, poiché l'inferiore non ha potestà sul superiore.

È poi notevole che il Nicoletti nelle opere della maturità non torni più, esplicitamente, sulle vicende del Grande Scisma, quasi che egli preferisca tacere intorno ad eventi che pur lo avevano visto protagonista. Protagonista, forse, suo malgrado con esiti non proprio felici perché, sebbene ormai assunto a grande notorietà come canonista – fino ad essere considerato il migliore del suo tempo – egli non ebbe parte nel concilio di Pisa (come, viceversa, toccò a Pietro d'Ancharano, Floriano da Castel San Pietro, Francesco Zabarella⁹¹ e in forma diversa, a Domenico da San Geminiano⁹²) né in quello di Roma e soprattutto, in quelli di Costanza e Basilea, cui ancora intervennero, in tempi diversi, tra i giuristi italiani, prima lo Zabarella poi Raffaele Fulgosio, Nicolò Tedeschi, Ludovico Pontano, Pietro Del Monte e Antonio Roselli⁹³. Certo è che lo Studio bolognese fu rappresentato, a Costanza, solo da due canonisti di secondo piano, Nicolò Zambecari e Marco Canetoli⁹⁴. Forse, la sua, fu una scelta dipendente da motivazioni personali dettate da stanchezza, disillusione, incapacità di inserirsi attivamente nelle pieghe degli eventi⁹⁵, sofferta impossibilità di venire a patti con un mondo che già molto andava divergendo da quello in cui aveva creduto. Oppure altro ancora, che i documenti non ci hanno ancora rivelato e non potranno mai rivelarci perché racchiuso nel mistero di un'anima le cui porte restano chiuse al domandare dello storico.

Appendice bibliografica

Abbondanza, R., “Bonaccorsi Stefano”, *Dizionario Biografico degli Italiani*, 15, Roma, 1972
 Alberigo, G., *Chiesa conciliare. Identità e significato del conciliarismo*, Brescia, 1981

91 Per Floriano si v. Fantuzzi, *Notizie*, VII, Bologna, 1789, p. 301, n. 8. Zabarella, su incarico delle magistrature venete, fu esentato dall'insegnamento affinché avesse occasione di esprimere, in assemblea, le sue idee come colui che “iam multa vidit et scripsit super facto... unionis”: Girgensohn, *Kirche*, II, pp. 501-02 (21.2.1409). Del cardinale fiorentino il ms. Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 374, foll. 54r-56v riferisce un *Sermo in Constantiensi concilio* (incipit: “Ad unionem et reformationem katholice et universalis ecclesie in hac generali synodo...”; explicit: “... sicut etiam unus dominus una fides unum baptismum unus deus et pater omnium qui est benedictus in secula seculorum”).

92 Il ms. 2091 de La Seu de Urgell, foll. 357v-360v esibisce il *Tractatus de concilio pisano*, composto dietro sollecitazione di Baldassarre Cossa, riguardante gli aspetti procedurali del concilio. “Hoc opusculum – vi si legge – auxiliante altissimo compilavi in anno m.cccc.ix de mense Marci dum essem vicarius domini episcopi Mutinensis”. Cf. *Catálogo*, p. 221. Altro esemplare ms. in Barcelona, Arxiu Capitular, 16 è cit. da Maffei, “Il grande...”, p. 352, n. 45.

93 Di Antonio Roselli abbiamo le *Allegationes in facto Concilii Basiliensis* trådite dal ms. Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, pl. XVI,13, foll. 228r-240r e 299r-305v; in occasione del concilio, quale avvocato concistoriale, redige il testo della bolla *Deus novit* (13.9.1433). Per l'attività di Ludovico Pontano si v. l'ampio studio di Woelki, Th., *Lodovico Pontano (ca. 1409-1439). Eine Juristenkarriere an Universität, Fürstehof, Kurie und Konzil*, Leiden-Boston 2011, pp. 423-84.

94 Quest'ultimo vi tenne una *oratio* trådita dal ms. Vat. Lat. 3477, fol. 205 (incipit: “Rem mihi grandem aucturus vix est, unde ausim in hoc coetu celebrari litterarumque frequentia pro ipsius amplitudine, meoque in eam affectu...”). Così Zaoli, G., “Lo Studio bolognese e papa Martino V (anni 1416-20)”, *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, I.III (1912), p. 116.

95 Si ricorderà il giudizio tagliente di Enea Silvio Piccolomini (Enee Silvii Piccolomini postea Pii PP. II *De viris illustribus*, Città del Vaticano, 1991 [*Studi e testi*, 341], p. 42): “Johannes de Imola juris utriusque doctor diu Bononie legit totumque Corpus Juris commentatus est; fuit enim sui temporis lumen juris, sed in agibilibus mundi ignarus. Hunc Imole vidi in domo sua, cum Patavium irem nec vidisse voluissem; minuit enim presentia famam; nam homo is erat, qui in scriptis totus esset, atque non mortuus est, cum libri eius manserint extra quos is nihil fuit”.

- Alberigo, G., “Le dottrine conciliari”, *Storia delle idee politiche economiche e sociali* diretta da Firpo, L., III, *Umanesimo e Rinascimento* a cura di Alberigo, G., D'Addario, M., Firpo, L., Giarrizzo, G., Maravall, J.A., Pastore Strocchi, M., Pertusi, A., Piano Mortari, V., Procacci, G., Vinay, V., Torino, 1987
- Excellentissimi Antonii a Butrio iuris utriusque monarchae super prima Primi Decretalium Commentarii... Venetiis*, 1578
- Excellentissimi Antonii a Butrio iuris utriusque monarchae super Secunda Secundi Decretalium Commentarii... Venetiis*, 1578
- Bartolus a Saxoferrato *in primam ff. Veteris partem nunc recens summa diligentia et fide emendatus et suo candori restitutus. Cui, praeter solitas adnotationes insignium doctorum Alexandri, Barbatiae, Parisii, Claudii a Seissel, Pomatii, Ioannis Francisci Ruverensis et aliorum novissime accesserunt additiones Iacobi Menochii...*, Venetiis, 1585
- Belloni, A., *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main, 1986 (Ius Commune. *Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main. Sonderhefte. Studien zur Europäische Rechtsgeschichte*, 28)
- Bliemetzrieder, F., “Die Universität von Bologna im grossen abendländischen Schisma”, *Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens*, 25 (1904)
- Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Biblioteca Capitular de La Seu d'Urgell* elaborado bajo la dirección de A. García y García por Bertram, M., Fransen, G. †, García y García, A., Maffei, D., Maffei, P., Marquès Sala, B., Pérez Martín, A. revisado, completado y aumentado por Bertram, M. y Maffei, P. con la colaboración de Marquès Sala, B. y Pavón Ramírez, M. Índices Bartocci, A., La Seu d'Urgell, 2009
- Cyni Pistoriensis *iurisconsulti praestantissimi in Codicem, et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, idest, Digesti veteris, doctissima commentaria, nunc summaris amplius tertia parte auctis, infinitisque mendis sublatis, et additionibus in margine adiectis, multo diligentius et emendatius quam antea excusa a iureconsulto celeberrimo domino Nicolao Cisnero i.u.d. Augustissimae Imperialis Camerae assessore dignissimo, correctae et illustratae...* Francoforti ad Moenum, 1578
- Colli, G., *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo, II. Bibliografia delle raccolte. Indici dei Trattati non compresi nei Tractatus Universi Iuris*, Roma, 2003 (Ius Nostrum. *Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”*, 28)
- Colli, V., “Le opere di Baldo dal codice d'autore all'edizione a stampa”, VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000 a cura di Frova, C., Nico Ottaviani, M.G., Zucchini, S., Perugia, 2005
- Condorelli, O., *Principio elettivo, consenso, rappresentanza. Itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisori papali e dottrine sulla potestà sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII-XV)*, Roma, 2003
- Condorelli, O., “Francesco Zabarella sull'origine della giurisdizione ecclesiastica e civile”, *Science politique et droit public dans les facultés de droit européens (XIIIe-XVIIIe siècle)* sous la direction de Krinen J. et Stolleis, M., Frankfurt am Main, 2008 (*Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main*, 229)
- Condorelli, O., “*Ius e lex nel sistema del diritto comune (secoli XIV-XV)*”, *Lex und Ius. Beiträge zur Begründung des Rechts in der Philosophie des Mittelalters und Frühen Neuzeit* herausgegeben von Fidora, A.-Lutz-Bachmann, M.-Wagner, A., Stuttgart (Bad Cannstatt), 2010 (*Politische Philosophie und Rechtstheorie des Mittelalters und der Neuzeit. Abteilung II: Untersuchungen, I*)
- Cortese, E., *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I, Milano, 1962 (Ius nostrum. *Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma*, 6.1)
- Costa, P., *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (110-1433)*, rist. Milano, 2002 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 62)
- Daluwe, M., “Three Ways to Read the Constance Decree Haec Sancta (1415). Francis Zabarella, Jean Gerson and the Traditional Papal View of General Councils”, *The Church, the Councils and Reform. The Legacy of the Fifteenth Century* edited by Christianson, G., Izbicki, Th.M. and Bellitto, Ch.M., Washington D.C., 2008
- De Lagarde, G., *La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen Âge, V. Guillaume d'Ockham: critique des structures ecclésiastiques*, Louvain-Paris, 1963
- Delaruelle, F., Ourliac, P., Labande, E.-R., *La Chiesa al tempo del Grande Scisma e della crisi conciliare (1378-1449)*, Torino, 1967 (*Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni, XIV.1*)
- Del Re, N., “*Il consilium pro Urbano VI di Bartolomeo da Saliceto (Vat. lat. 5608)*”, *Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibliotheca Apostolica edita, I*, Città del Vaticano, 1962
- Denley, P., *Commune and Studio in Late Medieval and Renaissance Siena*, Bologna, 2006
- Fantuzzi, G., *Notizie degli scrittori bolognesi, V*, Bologna, 1786

- [Fantuzzi, M.] *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti, IV*, Venezia, 1802
- Acutissimi Iurisconsulti Francisci Zabarellis Cardinalis Florentini, qui vixit circa annum 1406 de eius temporis Schismate tractatus longe appositissimus: ne eae hodie partes esse debeant, tum de plerisque aliis, quae a Pontificiis hucusque damnantur, pia eius saeculi iudicia prudens lector depraeendet*, Argentorati, 1545
- Cardinalis Zabarella in primum *Decretalium*. *Adiecta sunt Ioannis Thierry Lingonensis iureconsulti clarissimi adnotamenta et breves, quas idem collegit prefixae capitulis conclusiones*, Lugduni, 1558
- Consilia eminentissimi I.U. interpretis D. Francisci Zabarella, patritii Patavini, cardinalis Florentini, quibus nunc recens accesserunt celeberrimorum Collegiorum Bononiensis, Paduani, et Ferrariensis, et Baptistae Cacialupi a S. Severino, De dignitate et praerogativa monachorum consilia singula... Bartholomaei Camerarii Beneventani in causa matrimoniali consilium unum...* Venetiis, 1581
- De iurisdictione, autoritate et praesentia imperiali ac potestate ecclesiastica, deque Iuribus Regni et Imperii variorum auctorum, qui ante haec tempora vixerunt, scripta: collecta et redacta in unum. Opus non solum Iurisperitis, sed et Theologis ac Historicis plurimum profuturum*, Basileae, 1566
- Enee Silvii Piccolomini postea Pii PP. II *De viris illustribus*, Città del Vaticano, 1991 [Studi e testi, 341]
- Girgensohn, D., "Über die Protokolle des Pisaner Konzils von 1409", *Annuario Historiae Conciliorum. Internationale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung*, 18.1 (1980)
- Girgensohn, D., "Antonio Loschi und Baldassarre Cossa vor der Pisaner Konzil von 1409 (mit der Oratio pro unione Ecclesiae)", *Italia Medievale e Umanistica*, XXX (1987)
- Girgensohn, D., "Francesco Zabarella da Padova. Dottrina e attività politica di un professore di diritto durante il Grande Scisma d'Occidente", *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, 26-27 (1993-94), p. 44 (già pubblicato come "Francesco Zabarella aus Padua. Gelehrsamkeit und politisches Wirken eines Rechtsprofessors während des grossen abendländischen Schismas", *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung*, 79 [1993])
- Girgensohn, D., "More sanctorum patrum alias utiliter in Ecclesia observato: die Einberufung des Pisaner Konzils von 1409", *Annuario Historiae Conciliorum. Internationale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung*, 27/28 (1995-96)
- Girgensohn, D., *Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts, I-II*, Göttingen, 1996 (*Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte*, 118)
- Girgensohn, D., "Reste von Rubrizellen aus einem verlorenen Register Gregors XII. Ein Beitrag zur Kenntnis der römischen Obödienz im Jahre 1412", *Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. P. Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht, herausgegeben von K. Borchardt und E. Bünz*, 2, Stuttgart, 1998
- Girgensohn, D., "Materialsammlungen zum Pisaner Konzil von 1409: Erler, Finke, Schmitz-Kallenberg, Vincke", *Annuario Historiae Conciliorum. Internationale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung*, 30 (1998)
- Hefele, C.H., *Conciliengeschichte nach den Quellen bearbeitet*, Freiburg im Brisgau, 1867
- Io. ab Imola *commentaria in tertium Decretalium librum*, Venetiis, 1575
- Iselroh, E.-Fink, K.A., *Lo scisma occidentale e i concili*, in *Storia della Chiesa* diretta da Jedin, H., V.2, Milano, 1975
- Kneer, A., *Kardinal Zabarella (Franciscus de Zabarellis, Cardinalis Florentinus) 1360-1417. Ein Beitrag zur Geschichte des Grossen Abendländischen Schismas*, I, Münster, 1891
- Landi, A., *Il papa deposto (Pisa 1409). L'idea conciliarista nel Grande Scisma*, Torino, 1985
- Lefebvre, Ch. -Chabanne, R., "Pierre d'Ancharano", *Dictionnaire de droit canonique...* publié sous la direction de Naz, R., VI, Paris, 1957
- Leonardi Bruni Arretini *Epistolarum libri ad fidem codd. Mss. suppleti et castigati et plusquam XXXVI Epistolis, quae in editione quoque Fabriciana deerant, locupletati recensente L. Mehus...*, I, Florentiae, 1741
- Maffei, D.-Cortese, E.-García y García, A. -† Piana, C.- † Rossi, G. con la collaborazione di Ascheri, M.-Liotta, F.-Maffei, P.-Minnucci, G.-Nardi, P.-Nicolaj, G.-Domingues De Sousa Costa, A., *I codici del Collegio di Spagna di Bologna*, Milano, 1992 (*Orbis Academicus. Saggi e documenti di storia delle Università raccolti da D. Maffei*, V)
- Maffei, P., "Il grande scisma d'Occidente nei manoscritti urgellensi. Personaggi, opere e documenti", *Roma e il papato nel Medioevo. Studi in onore di M. Miglio. I. Percezioni, scambi, pratiche* a cura di De Vincentiis, A., Roma, 2012 (*Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi*, 275)
- Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio in qua, praeter quae Phil. Labbeus et Gabr. Cossartius et novissime Nicolaus Coleti in lucem edidit et omnia insuper in suis locis optime disposita exhibentur quae J.D. Mansi archiepiscopus lucensis evulgavit editio novissima ab eodem optime merito praesule potissimum favorem et opem praestante em.mo cardinali D. Passioneo Sanctae Sedis Apostolicae Bibliothecario... tomus vicesimus sextus ab anno MCCCXLIV usque ad annum MCCCXCIX*, Venetiis, 1784

- Millet, H.-Pouille, E., *Le vote de la soustraction d'obédience en 1398, I, Introduction. Edition et fac-similés des bulletins du vote*, Paris, 1988
- Murano, G., *Francesco Zabarella (1360-1417)*, in *Autographa. I.1, Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)* a cura di Murano G. con la collaborazione di Morelli G. Indici a cura di Woelki, Th., Bologna, 2012
- Ortalli, G., “Gregorio XII”, *Enciclopedia dei Papi*, Roma, 2000
- Ortalli, G., “Gregorio XII”, *Dizionario Biografico degli Italiani*, 59, Roma, 2002
- Padovani, A., “Giovanni da Imola (1372 ca.-1436)”, in *Autographa. I.1, Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)* a cura di Murano G. con la collaborazione di Morelli G. Indici a cura di Woelki, Th., Bologna, 2012
- Utilis aurea lectura clarissimi doctoris domini Pauli de Castro iuris cesarei ac romani interpretis optimi super primo secundo et tertio Codicis... Venetiis*, 1487
- Consiliorum sive responsorum praestantissimi I.C. Pauli Castrensis volumen primum. Habet haec omnium postrema editio tum consuetas multorum annotationes et praesertim Nicolai Michaelis iurisc. Parisiensis tum loca prope infinita ex vetustissimis exemplaribus eiusdemque castigatissimis emendata, quae typographorum incuria mirum in modum depravata erant. Praeterea et illud habet, quod maxime refert, tertium scilicet eiusdem Castrensis Responsorum volumen a literatis desideratum, quod hominum malitia aut temporum iniuria diu suppressum fuerat... Venetiis*, 1581
- Peterson, D.S., “Conciliarism at the Local Level. Florence's Clerical Corporation in the Early Fifteenth Century”, *The Church, the Councils and Reform. The Legacy of the Fifteenth Century edited by Christianson, G., Izbicki, Th.M. and Bellitto, Ch.M.*, Washington D.C., 2008
- Petrus de Ancharano *super c. canonum statuta, de constitutionibus. Idem de regulis iuris. Idem de foro competenti. Idem de probationibus*, Venetiis, 14.xi.1500
- Consilia Petri de Ancharano. Eximii consummatissimique I.U. Doctoris Domini Petri de Ancharano consilia, sive responsa...*, Lugduni, 1539
- Piaia, G., “La fondazione filosofica della teoria conciliare in Francesco Zabarella”, *Scienza e filosofia all'Università di Padova nel Quattrocento*, Sarmeda di Rubano, 1983
- Pio, B., *De fletu Ecclesiae. Giovanni da Legnano*, Legnano, 2006
- Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi desinit cardinalis Baronius auctore Odorico Raynaldo Congregationis Oratorii presbytero. Accedunt in hac editione notae chronologicae, criticae, historicae... auctore J.D. Mansi Lucensi Congregationis Matris Dei*, t. VIII, Lucae, 1752, pp. 170, 172, 176, 178, 187. Antonio da Budrio ricorda la sua missione a Marsiglia: *Excellentissimi Antonii a Butrio iuris utriusque monarchae super prima Primi Decretalium Commentarii...* Venetiis, 1578
- Savelli, R., *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano, 2011 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 94)
- Staffa, D., “De Iohannis ab Imola vita et operibus (Notitia)”, *Apollinaris*, 10 (1937)
- Staffa, D., “*Tractatus Iohannis de Imola super schismate Occidentis*”, *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, VII.2 (1953)
- Syntagma Tractatum de imperiali iurisdictione, autoritate et praeeminentia, ac potestate ecclesiastica: deque Juribus Regni et Imperii; autorum variorum, qui ante nostram aetatem vixerunt: quorum nomina et temporis quo scripserunt Catalogus, ante Dedicatoriam Epistolam positus, recenset...* Argentorati, 1609
- Swanson, R.N., *Universities, Academics and Great Schism*, Cambridge, London, New York, Melbourne, 1979
- Tierney, B., *Foundations of the conciliar Theory. The Contribution of the medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge, 1955
- Ullmann, W., *The Origins of the Great Schism. A Study in Fourteenth Century Ecclesiastical History*, London, 1967
- Ullmann, W., *Il papato nel medioevo*, Bari, 1975
- Vincke, J., *Briefe zum Pisaner Konzil. Beiträge zur Kirchen-und Rechtsgeschichte*, I, Bonn, 1940
- Vincke, J., *Schriftstücke zum Pisaner Konzil*, Bonn, 1942
- Woelki, Th., *Lodovico Pontano (ca. 1409-1439). Eine Juristenkarriere an Universität, Fürstenhof, Kurie und Konzil*, Leiden-Boston 2011
- Zaoli, G., “Lo Studio bolognese e papa Martino V (anni 1416-20)”, *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, I.III (1912).